Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 luglio 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0192/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 16, comma 1°. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, fino al 70% della spesa ammissibile, a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;

VISTO l'articolo 16, comma 5, della citata legge regionale 13/1998 che dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

VISTO il testo del «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto» predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente;

ATTESO che il medesimo è stato sottoposto con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 21 maggio 1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 28 maggio 1999;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 285

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

(Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, articolo 16)

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Articolo 2

(Misura del contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 70% (settanta per cento) della spesa ritenuta ammissibile per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.

Articolo 3

(Interventi ammessi)

1. I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purchè l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di presentazione dell'istanza contributiva.

Articolo 4

(Beneficiari)

1. Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli Enti pubblici.

Articolo 5

(Presentazione della domanda)

1. Le domande devono essere presentate alla Dire-

zione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnica dell'Azienda per i servizi sanitari competente predisposta, in alternativa:
   a) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la valutazione del rischio mediante indice VERSAR, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto;
   b) su richiesta del beneficiario;
2) relazione dettagliata dell'intervento e preventivo di spesa particolareggiato;
3) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l'uso dell'edificio pubblico e/o locale aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell'età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono considerate valide le domande già presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; eventuali integrazioni saranno direttamente richieste agli Enti richiedenti dalla Direzione regionale dell'ambiente.

Articolo 6

(Criteri di priorità)

1. Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato oggettivo rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari, nonchè dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, numero 3.

Articolo 7

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Per le modalità di concessione ed erogazione del contributo trovano applicazione le norme sulla disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della formale concessione del contributo, sarà richiesta ogni ulteriore documentazione prevista dalle norme di legge, ed in particolare l'approvazione dell'Azienda per i servizi sanitari del piano di lavoro, di cui all'articolo 34 della legge 277/1991.

Articolo 8

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0198/Pres.

Legge regionale 49/1996, articolo 35, comma 1. Regolamento di contabilità analitica delle Aziende sanitarie regionali e dell'Agenzia regionale della sanità. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modifiche e integrazioni recante «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria», e, in particolare, l'articolo 35 il quale prevede l'emanazione di apposito regolamento al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle Aziende, allo scopo di consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

ATTESO che sul medesimo il Comitato dipartimentale per i servizi sociali, nella seduta del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 4 giugno 1999,

DECRETA

È approvato il «Regolamento di contabilità analitica delle Aziende sanitarie regionali e dell'Agenzia regionale della sanità», previsto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 270

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ANALITICA DELLE AZIENDE SANITARIE E DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ

(ex articolo 35, legge regionale n. 49/1996)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e disciplina l'avvio e la gestione della contabilità analitica delle aziende sanitarie regionali e, per quanto applicabile, dell'Agenzia regionale della sanità, in seguito denominate «Aziende».

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico Universitario secondo quanto stabilito dall'articolo 46 della legge regionale 49/1996.

Articolo 2

(Obiettivi del Regolamento)

1. Il presente Regolamento detta le regole per uniformare le modalità di tenuta della contabilità analitica e di gestione del budget nelle Aziende, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) garantire l'affidabilità e la precisione delle informazioni fornite dal sistema amministrativo contabile delle Aziende;

b) definire il quadro di riferimento generale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione economica all'interno delle Aziende;

c) rendere possibile il controllo dei risultati economico-patrimoniali a livello delle strutture operative previste dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Articolo 3

(Contabilità analitica)

1. La contabilità analitica rileva i valori di natura economico-patrimoniale, a livello dei centri di responsabilità interni alle Aziende, delle seguenti voci:

a) costi;

b) ricavi;

c) immobilizzazioni immateriali;

d) immobilizzazioni materiali;

e) immobilizzazioni in corso ed acconti;

f) rimanenze;

g) fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali;

h) fondi ammortamento immobilizzazioni materiali.

2. La contabilità analitica costituisce, insieme alla contabilità generale, il sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517.

TITOLO II

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA

Articolo 4

(Obiettivi del sistema di contabilità analitica)

1. Il sistema di contabilità analitica ha i seguenti obiettivi:

a) consentire determinazioni economiche e patrimoniali al livello dei centri di responsabilità;

b) responsabilizzare i dirigenti ed i funzionari a capo dei centri di responsabilità sui risultati economici;

c) fornire le informazioni economiche di base per poter calcolare il costo delle prestazioni e di altri oggetti di calcolo (processi, progetti, livelli uniformi di assistenza).

Articolo 5

(Quadratura con la contabilità generale)

1. La contabilità analitica e la contabilità generale costituiscono, per quanto riguarda la determinazione dei costi e dei ricavi, un sistema integrato in cui i valori dell'una sono in quadratura contabile con quelli dell'altra.

Articolo 6

(Partita doppia)

1. Le scritture di contabilità analitica relative ai costi ed ai ricavi sono effettuate con il metodo della partita doppia.

2. Le altre scritture contabili possono essere effettuate con il metodo statistico della partita semplice.

Articolo 7

(Struttura del sistema di contabilità analitica)

1. Il sistema di contabilità analitica consente una lettura dei valori a livello dei centri analitici, delle voci economico-patrimoniali e dei tipi-valore. Il piano e le funzioni dei tipi-valore sono riportati come allegato n. 1.

2. I centri analitici consentono l'analisi dei valori per destinazione.

3. Le voci economico-patrimoniali raccolgono i valori per natura.

4. I tipi-valore rappresentano e consentono una lettu-

ra delle grandezze economiche nelle diverse fasi temporali della loro manifestazione.

Articolo 8

(Centri di responsabilità e centri analitici)

1. I centri di responsabilità sono aggregazioni di attività e di processi decisionali omogenei la cui manifestazione economica è attribuita alla diretta responsabilità di un dirigente o di un funzionario dell'Azienda, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dal regolamento di organizzazione aziendale.

2. I centri di responsabilità si distinguono in centri di attività e di risorsa.

3. I dirigenti a capo dei centri di attività sono responsabilizzati sui risultati di efficacia e di efficienza nello svolgimento dei processi di produzione dei servizi.

4. I dirigenti a capo dei centri di risorsa sono responsabilizzati sui risultati di efficacia e di economicità dei processi di acquisizione, razionalizzazione, stoccaggio e distribuzione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Azienda.

5. I centri di responsabilità possono essere articolati in centri analitici di livello inferiore, per consentire le misurazioni economiche a livelli di maggiore dettaglio rispetto ai centri di responsabilità.

6. Il piano minimo dei centri di responsabilità di attività è riportato all'articolo 9 del presente Regolamento.

7. Il piano dei centri di responsabilità di risorsa è autonomamente definito dalle Aziende.

Articolo 9

(Piano minimo dei centri di responsabilità di attività)

1. Le Aziende per i servizi sanitari articolano il proprio piano dei centri di responsabilità di attività almeno nei seguenti centri di primo livello:

a) presidio ospedaliero;

b) distretto;

c) dipartimento di prevenzione;

d) dipartimento di salute mentale;

e) altre strutture operative sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12/1994 o ai sensi di altre, eventuali, norme o direttive regionali;

f) amministrazione generale.

2. Le Aziende ospedaliere definiscono il proprio piano dei centri di responsabilità d'attività in modo autonomo.

Articolo 10

(Gestioni delegate e attività finalizzate)

1. Le gestioni delegate e le attività finalizzate sono contabilizzate nel bilancio d'esercizio e gestite con la contabilità generale.

2. I relativi costi e ricavi sono rilevati in appositi centri analitici.

Articolo 11

(Budget e contabilità analitica)

1. Budget e contabilità analitica sono rispettivamente la componente preventiva e quella consuntiva del sistema di controllo di gestione economica per centri di responsabilità.

2. I valori preventivi di budget costituiscono parte integrante del sistema di contabilità analitica.

3. I responsabili dei centri di risorsa e dei centri di attività svolgono la propria azione gestionale nell'ambito dei rispettivi budget di risorsa e di attività assegnati dalla Direzione generale in sede di approvazione del budget annuale d'Azienda.

4. Il responsabile del budget aziendale, di cui all'articolo 21, comma 4 della legge regionale 49/1996 è il Direttore generale.

5. Il Direttore generale può delegare l'adozione di atti amministrativi ai responsabili dei centri di attività e di risorsa nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri fissati nel Regolamento di organizzazione aziendale.

Articolo 12

(Sezioni contabili)

1. Il sistema di contabilità analitica è articolato in sezioni contabili.

2. Le sezioni costituiscono ambienti contabili omogenei, costruiti in modo specifico per soddisfare gli obiettivi di controllo definiti nell'ambito dei modelli organizzativi e gestionali delle Aziende.

3. Le sezioni contabili obbligatorie sono:

a) la sezione attività per il controllo di economicità dei centri di attività;

b) la sezione risorsa per il controllo di economicità e spesa dei centri di risorsa.

4. Le sezioni obbligatorie sono in quadratura tra di esse e con la contabilità generale.

Articolo 13

(Voci di contabilità analitica)

1. Le voci di contabilità analitica esprimono la natura dei valori rilevati dal sistema contabile.

2. Il piano regionale delle voci di contabilità analitica coincide con il piano dei conti di contabilità generale per i valori di cui all'articolo 3 del presente Regolamen-

to. Eventuali variazioni del piano dei conti regionale di contabilità generale sono da intendersi come variazioni nel piano delle voci di contabilità analitica.

3. Solo per quanto riguarda la gestione della contabilità analitica bisogna aggiungere ai conti del piano dei conti di contabilità generale le seguenti voci:

a) costi per servizi acquisiti all'interno dell'azienda;

b) ricavi per servizi erogati all'interno dell'azienda.

Articolo 14

(Principio della competenza economica)

1. Le rilevazioni consuntive di costi e ricavi in contabilità analitica sono effettuate in base al principio della competenza economica e con la massima tempestività.

Articolo 15

(Valori gestionali e valori civilistici)

1. La contabilità analitica accoglie sia valori determinati secondo criteri civilistici, sia valori determinati secondo criteri gestionali.

2. La distinzione tra i due valori è evidenziata nel sistema contabile.

3. I rendiconti trimestrali, di cui all'articolo 23 della legge regionale 49/1996, sono redatti tenendo conto dei valori civilistici in quadratura contabile con la contabilità generale.

Articolo 16

(Valori specifici e valori comuni)

1. I costi ed i ricavi attribuiti ai centri analitici ed ai centri di responsabilità possono essere sia specifici sia comuni.

2. I valori specifici sono quelli attribuibili in modo univoco ed esclusivo ad un centro analitico.

3. I valori comuni sono quelli connessi ai processi produttivi di più centri analitici.

4. I valori comuni ai centri di responsabilità individuati dal piano dei centri, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, sono attribuiti per quota parte ai centri stessi, sulla base di criteri significativi di ribaltamento definiti dall'Agenzia regionale della sanità, oppure, in loro mancanza, definiti dall'Azienda.

5. Gli eventuali criteri di ribaltamento definiti dall'Azienda sono esplicitati nella nota integrativa alla rendicontazione trimestrale, di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.

Articolo 17

(Prezzi interni di trasferimento)

1. Le transazioni interne fra centri di responsabilità dell'Azienda sono contabilizzate sulla base di prezzi interni di trasferimento.

2. I criteri per la definizione dei prezzi di trasferimento sono definiti dall'Agenzia regionale della sanità, oppure, in loro mancanza, dall'Azienda.

3. I prezzi di trasferimento utilizzati in ciascuna Azienda sono evidenziati nella nota integrativa alla rendicontazione trimestrale, di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.

TITOLO III

MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI VALORI NEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Articolo 18

(Valori considerati)

1. Nei successivi articoli si dettano i principi generali di localizzazione delle seguenti voci di ricavo e costo:

RICAVI

- Contributi d'esercizio
- Ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N.
- Ricavi per altre prestazioni
- Costi capitalizzati
- Ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'Azienda

COSTI

- Acquisti di beni
- Prestazioni in regime di ricovero
- Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
- Farmaceutica
- Medicina di base
- Altri servizi e convenzioni
- Godimento di beni di terzi
- Costi del personale
- Costi generali ed oneri diversi di gestione
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischi
- Altri accantonamenti

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Proventi finanziari
- Oneri finanziari

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- Rivalutazioni

- Svalutazioni

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Proventi straordinari
- Oneri straordinari

Articolo 19

(Contributi d'esercizio)

1. I contributi d'esercizio relativi a gestioni delegate e ad attività finalizzate sono attribuiti al centro di responsabilità in cui è svolta l'attività oggetto del finanziamento specifico.

2. Gli altri contributi d'esercizio sono attribuiti ai centri di responsabilità in base a criteri coerenti con le regole generali di finanziamento annualmente approvate dalla Giunta regionale e definiti dall'Agenzia regionale della sanità oppure, in loro mancanza, dall'Azienda.

Articolo 20

(Ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N.)

1. I ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N. sono attribuiti alla struttura erogatrice delle prestazioni stesse.

Articolo 21

(Ricavi per altre prestazioni)

1. I ricavi per altre prestazioni sono attribuiti alla struttura erogatrice delle prestazioni stesse.

Articolo 22

(Costi capitalizzati)

1. I costi capitalizzati sono attribuiti alle strutture cui sono stati imputati i corrispondenti costi.

Articolo 23

(Ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'Azienda)

1. I ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'Azienda sono attribuiti alla struttura erogatrice dei servizi stessi.

Articolo 24

(Acquisti di beni)

1. Gli acquisti di beni, in fase di carico, sono valorizzati al prezzo d'acquisto riportato in fattura, aumentato degli oneri e delle spese accessorie di diretta imputazione, e attribuiti ai magazzini.

2. In fase di scarico, il consumo è attribuito ai centri utilizzatori e valorizzati al prezzo medio ponderato.

Articolo 25

(Prestazioni in regime di ricovero)

1. I costi per le prestazioni in regime di ricovero sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.

Articolo 26

(Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche)

1. I costi per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.

Articolo 27

(Farmaceutica)

1. I costi per la farmaceutica sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito della prestazione di assistenza farmaceutica.

Articolo 28

(Medicina di base)

1. I costi per la medicina di base sono attribuiti ai distretti di appartenenza dei medici.

Articolo 29

(Guardia medica)

1. I costi per la guardia medica sono attribuiti ai distretti presso cui ha sede il punto di guardia medica.

Articolo 30

(Altri servizi e convenzioni)

1. I costi per altri servizi e convenzioni sono attribuiti ai centri di responsabilità che hanno usufruito dei servizi stessi.

Articolo 31

(Godimento di beni di terzi)

1. I costi per godimento di beni di terzi sono attribuiti ai centri di responsabilità che hanno usufruito dei beni.

Articolo 32

(Costi del personale)

1. I costi del personale sono attribuiti ai centri di responsabilità cui è assegnato il personale stesso.

2. In caso di personale operante su più centri, il costo è inizialmente attribuito al centro di appartenenza primaria, dopodichè, il costo di competenza è allocato sugli altri centri in proporzione al tempo dedicato.

Articolo 33

(Costi generali ed oneri diversi di gestione)

1. I costi generali e gli oneri diversi di gestione sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 34

(Ammortamenti e svalutazioni)

1. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono attribuiti ai centri di responsabilità presso cui è allocato il cespite di riferimento.

Articolo 35

(Accantonamenti per rischi)

1. Gli accantonamenti per rischi sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 36

(Altri accantonamenti)

1. Gli altri accantonamenti sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 37

(Proventi finanziari)

1. I proventi finanziari sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 38

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 39

(Rettifiche di valore di attività finanziarie)

1. Le rettifiche di valore di attività finanziarie, sia rivalutazioni che svalutazioni, sono attribuite al centro Amministrazione generale.

Articolo 40

(Proventi straordinari)

1. I proventi straordinari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Articolo 41

(Oneri straordinari)

1. Gli oneri straordinari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

TITOLO IV
MODALITÀ DI CONTROLLO

Articolo 42

(Controlli economici della sezione attività)

1. I controlli economici della sezione attività sono di due tipi:

a) di contrapposizione tra ricavi e costi;

b) di contrapposizione tra valori di budget e valori a consuntivo maturati economicamente.

2. Il risultato economico del centro è calcolato contrapponendo ricavi e costi del centro di responsabilità.

3. La somma algebrica dei risultati economici dei centri di responsabilità è uguale al risultato economico d'Azienda.

4. La disponibilità economica per voce di costo e ricavo di contabilità analitica è calcolata contrapponendo il valore di budget con quello a consuntivo.

5. La disponibilità economica complessiva di centro è calcolata per somma algebrica delle disponibilità per ciascuna voce attribuita al centro stesso.

Articolo 43

(Controlli economici della sezione risorsa)

1. I controlli economici della sezione risorsa sono a livello di singola voce ed a livello di centro.

2. La disponibilità economica per voce di costo e ricavo di contabilità analitica è calcolata contrapponendo il valore di budget con la somma algebrica dei saldi dei tipi valore che identificano il ricavo o il costo secondo il criterio della competenza economica.

3. La disponibilità economica complessiva di centro è calcolata per somma algebrica delle disponibilità per ciascuna voce attribuita al centro stesso.

TITOLO V
RENDICONTI

Articolo 44

(Rendicontazione trimestrale)

1. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, il rendiconto

trimestrale di valutazione dell'andamento economico, previsto dall'articolo 23 della legge regionale 49/1996, e le eventuali variazioni al bilancio preventivo.

2. Il rendiconto relativo all'ultimo trimestre dell'anno è redatto in quadratura con i valori del bilancio di esercizio dell'Azienda.

3. Il rendiconto evidenzia, a livello di Azienda e di centro di responsabilità di attività, i risultati ottenuti rispetto alle previsioni di budget ed i rispettivi scostamenti.

4. Il rendiconto trimestrale è costituito dai seguenti documenti:

a) variazione del conto economico preventivo annuale;

b) conto economico infrannuale d'Azienda;

c) conto economico dei centri di responsabilità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il Direttore generale dell'Azienda trasmette i prospetti patrimoniali delle strutture operative, relativi all'esercizio precedente.

6. Gli schemi obbligatori dei documenti di cui al comma 4 e al comma 5 sono riportati come allegato n. 2.

7. Nel rendiconto infrannuale il risultato economico evidenziato nel conto economico infrannuale d'Azienda è uguale alla somma algebrica dei risultati economici dei centri di responsabilità d'attività.

Articolo 45

(Principi contabili generali)

1. I valori presenti nel rendiconto infrannuale sono determinati in base ai principi contabili stabiliti nell'ambito del Regolamento di contabilità generale.

Articolo 46

(Nota integrativa alla rendicontazione obbligatoria)

1. Il Direttore generale trasmette, in allegato alla rendicontazione obbligatoria, la nota integrativa in cui sono esplicitati:

a) il valore complessivo dei ratei per ciascuna voce del conto economico infrannuale;

b) le modalità di determinazione dei valori di rateo per ciascuna voce di contabilità analitica;

c) i valori e le modalità di determinazione dei prezzi interni di trasferimento utilizzati in contabilità analitica;

d) i criteri utilizzati per il ribaltamento dei costi comuni sui centri di responsabilità;

e) i criteri utilizzati per l'attribuzione dei ricavi per contributi d'esercizio ai centri di responsabilità.

Articolo 47

(Procedure di chiusura contabile infrannuale)

1. Il Direttore generale è responsabile della veridicità, precisione ed attendibilità dei dati presenti nel rendiconto infrannuale.

2. Il Direttore generale adotta le procedure organizzative aziendali atte a garantire che:

a) siano state effettuate tempestivamente tutte le operazioni di carico e scarico dei magazzini;

b) siano stati rilevati tutti i ratei di costo e ricavo;

c) siano stati rilevati tutti i risconti;

d) siano stati contabilizzati tutti i documenti di spesa pervenuti in Azienda entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

Articolo 48

(Relazione allegata al rendiconto trimestrale)

1. La relazione infrannuale sulla gestione redatta dal Direttore generale costituisce parte integrante della rendicontazione obbligatoria.

2. La relazione contiene una valutazione generale dell'andamento aziendale rispetto agli obiettivi fissati in sede di programma e bilancio preventivo annuale e le motivazioni che hanno indotto ad eventuali variazioni degli stessi documenti programmatici.

Articolo 49

(Norma transitoria)

1. L'Agenzia regionale della sanità, in attuazione dell'articolo 44 della legge regionale 49/1996, è autorizzata a definire, con apposite linee guida, le modalità di graduale applicazione del presente Regolamento, fino al completo adeguamento dei sistemi informativi e contabili delle aziende.

ALLEGATO 1

IL PIANO E LE FUNZIONI DEI TIPI VALORE

SEZIONE ATTIVITÀ

Budget costi diretti: evidenzia i valori dei budget di costo dei singoli centri di attività.

Budget ricavi diretti: evidenzia i valori dei budget di ricavo dei singoli centri di attività.

Budget costi ribaltati: evidenzia i valori di budget relativamente alle voci di costo comuni. Utilizzato per allocare in sede di budget i costi comuni sui singoli centri di attività.

Budget ricavi ribaltati: evidenzia i valori di budget relativamente alle voci di ricavo comuni. Utilizzato per al-

locare in sede di budget i ricavi comuni sui singoli centri di attività.

Variazione budget costi diretti: evidenzia le variazioni di budget dei costi diretti.

Variazione budget ricavi diretti: evidenzia le variazioni di budget dei ricavi diretti.

Consumato: misura il consumo di beni all'interno dei singoli centri di attività.

Maturato costi: misura, all'interno dei singoli centri di attività:

- il consumo dei servizi;
- l'attribuzione di un rateo maturato sui medesimi.

Maturato ricavi: misura, all'interno dei singoli centri di attività, la maturazione di un ricavo (o un rateo dello stesso).

Ribaltamento costi: evidenzia l'allocazione dei costi comuni sui centri finali.

Ribaltamento ricavi: evidenzia l'allocazione dei ricavi comuni sui centri finali.

Budget adeguamento contabile: evidenzia la previsione circa l'adeguamento dei valori di costo e ricavo, degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle rivalutazioni maturati in CO.AN con i valori riscontrati e quindi contabilizzati in CO.GE.

Variazione Budget adeguamento contabile: evidenzia la variazione nelle previsioni contenute nel tipo valore precedente.

Adeguamento contabile: evidenzia l'adeguamento dei valori di costo e ricavo, degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle rivalutazioni maturati in CO.AN con i valori riscontrati e quindi contabilizzati in CO.GE.

Delta costo: evidenzia la differenza tra il valore complessivo rateizzato ed il valore effettivo dei documenti contabilizzati.

Delta ricavo: evidenzia la differenza tra il valore complessivo rateizzato ed il valore effettivo dei documenti contabilizzati..

Budget investimenti: evidenzia il valore degli investimenti previsti per ogni centro di attività.

Budget disinvestimenti: evidenzia il valore dei disinvestimenti previsti per ogni centro di attività.

Assegnato investimenti: evidenzia il valore degli investimenti realizzati all'interno di un centro di attività.

Dismesso investimenti: evidenzia il valore dei disinvestimenti realizzati all'interno di un centro di attività.

Valore patrimoniale: evidenza la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni allocate presso i diversi centri di attività.

SEZIONE RISORSA

Budget acquisti: evidenzia il valore dei budget dei singoli centri di presidio risorsa in contropartita ai budget di costo dei centri di attività.

Budget risorsa ricavi: evidenzia il valore dei budget dei singoli centri di presidio risorsa in contropartita ai budget di ricavo dei centri di attività.

Budget risorse investimenti acquisizioni: evidenzia il valore dei budget dei centri di risorsa in contropartita ai budget di investimento dei singoli centri di attività.

Budget risorse investimenti dismissioni: evidenzia il valore dei budget dei centri di risorsa in contropartita ai budget di disinvestimento dei singoli centri di attività.

Budget delta scorte: evidenzia la variazione delle scorte prevista nel budget del centro di risorsa magazzino.

Budget delta ordini: evidenzia la variazione degli ordini ottenuta come previsione tra variazione degli ordini inevasi dell'esercizio oggetto di budget e ordini inevasi dell'esercizio precedente.

Ordinato: evidenzia il concretizzarsi dell'impegno di spesa, indicando sostanzialmente l'effettivo impegno dell'azienda nei confronti del fornitore.

Consegnato: misura il «carico» delle merci consegnate al magazzino dell'azienda.

Costi e ricavi non documentati: misura volumi di costi e ricavi maturati ma non ancora documentati.

Documenti da riscontrare: misura costi e ricavi documentati ma non ancora riscontrati. Rappresenta un livello di certezza della spesa superiore rispetto al tipo valore descritto in precedenza, poichè è determinato secondo il prezzo definitivo e non secondo quello stimato.

Valori riscontrati: misura costi e ricavi riscontrati. Rappresenta il più alto livello di certezza della spesa.

Ratei: evidenzia la maturazione di un rateo per una certa voce di costo o di ricavo.

Risconti: evidenzia la maturazione di un risconto per una certa voce di costo o di ricavo.

Fatture da ricevere: tipo valore utilizzato in sede di chiusura dell'esercizio nel quale si gira quella parte del saldo del tipo valore *Costi e ricavi non documentati* considerata fattura da ricevere per l'esercizio in chiusura.

Fatture da emettere: tipo valore utilizzato in sede di chiusura dell'esercizio nel quale si gira l'eventuale saldo del tipo valore *Costi e ricavi non documentati* considerato Fatture da emettere per l'esercizio in chiusura.

Rimanenze iniziali: tipo valore utilizzato in sede di apertura dell'esercizio nel quale si contabilizza il livello iniziale di giacenze a magazzino.

ALLEGATO 2

SCHEMI DEI DOCUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 44, COMMI 4 E 5

Variazione del conto economico preventivo annuale

	BUDGET	VARIAZIONI	BUDGET RIVISTO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi d'esercizio			
a) Contributi dalla Regione			
b) Altri contributi			
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Altre prestazioni			
3 Ricavi per altre prestazioni			
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie			
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
c) Altri ricavi propri operativi			
d) Altri ricavi propri non operativi			
4 Costi capitalizzati			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni			
a) Sanitari			
b) Non sanitari			
2 Acquisti di servizi			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Farmaceutica			
d) Medicina di base			
e) Altre convenzioni			
f) Servizi appaltati			
g) Manutenzioni			
h) Utenze			
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi			
3 Godimento di beni di terzi			
4 Costi del personale			
a) Personale sanitario			
b) Personale professionale			
c) Personale tecnico			
d) Personale amministrativo			
e) Altri costi del personale			
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione			
6 Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide			
7 Variazione delle rimanenze			
8 Accantonamenti per rischi			

9 Altri accantonamenti			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE (B)		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ	A - B		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Proventi			
2 Oneri			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	TOTALE (C)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	A - B + C		
Imposte sul reddito dell'esercizio			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			

Conto economico infrannuale d'Azienda

	BUDGET	CONSUNTIVO AL	PREVISIONE AL 31/12
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi d'esercizio			
a) Contributi dalla Regione			
b) Altri contributi			
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Altre prestazioni			
3 Ricavi per altre prestazioni			
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie			
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
c) Altri ricavi propri operativi			
d) Altri ricavi propri non operativi			
4 Costi capitalizzati			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni			
a) Sanitari			
b) Non sanitari			
2 Acquisti di servizi			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Farmaceutica			
d) Medicina di base			
e) Altre convenzioni			
f) Servizi appaltati			
g) Manutenzioni			
h) Utenze			
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi			
3 Godimento di beni di terzi			
4 Costi del personale			
a) Personale sanitario			
b) Personale professionale			
c) Personale tecnico			
d) Personale amministrativo			
e) Altri costi del personale			
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione			
6 Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide			
7 Variazione delle rimanenze			
8 Accantonamenti per rischi			

9 Altri accantonamenti			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE (B)		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	A - B		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Proventi			
2 Oneri			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	TOTALE (C)		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	TOTALE (D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi			
a) Plusvalenze			
b) Sopravvenienze attive			
c) Insussistenze del passivo			
2 Oneri			
a) Minusvalenze			
b) Sopravvenienze passive			
c) Insussistenze dell'attivo			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	TOTALE (E)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	A - B + C + D + E		
Imposte sul reddito dell'esercizio			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			

Conto economico di centro di responsabilità

	BUDGET	CONSUNTIVO AL	PREVISIONE AL 31/12
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi d'esercizio			
a) Contributi dalla Regione			
b) Altri contributi			
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Altre prestazioni			
3 Ricavi per altre prestazioni			
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie			
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
c) Altri ricavi propri operativi			
d) Altri ricavi propri non operativi			
4 Costi capitalizzati			
5 Ricavi per servizi resi all'interno dell'Azienda			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Consumi di beni			
a) Sanitari			
b) Non sanitari			
2 Acquisti di servizi			
a) Prestazioni in regime di ricovero			
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
c) Farmaceutica			
d) Medicina di base			
e) Altre convenzioni			
f) Servizi appaltati			
g) Manutenzioni			
h) Utenze			
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi			
3 Godimento di beni di terzi			
4 Costi del personale			
a) Personale sanitario			
b) Personale professionale			
c) Personale tecnico			
d) Personale amministrativo			
e) Altri costi del personale			
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione			
6 Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide			

7 Accantonamenti per rischi			
8 Altri accantonamenti			
9 Costi per servizi acquisiti all'interno dell'Azienda			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE (B)		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	A - B		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Proventi			
2 Oneri			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	TOTALE (C)		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni			
2 Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	TOTALE (D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi			
a) Plusvalenze			
b) Sopravvenienze attive			
c) Insussistenze del passivo			
2 Oneri			
a) Minusvalenze			
b) Sopravvenienze passive			
c) Insussistenze dell'attivo			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	TOTALE (E)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	A - B + C + D + E		
Imposte sul reddito dell'esercizio			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			

Prospetto patrimoniale di struttura operativa

	BUDGET	CONSUNTIVO
Immobilizzazioni immateriali:		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
Diritti di brevetto industr. e di utilizzaz. delle opere di ingegno		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Immobilizzazioni materiali:		
Terreni		
Fabbricati		
meno: fondo ammortamento		
Impianti e macchinari		
meno: fondo ammortamento		
Attrezzature sanitarie		
meno: fondo ammortamento		
Mobili e arredi		
meno: fondo ammortamento		
Automezzi		
meno: fondo ammortamento		
Altri beni		
meno: fondo ammortamento		
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Rimanenze		
TOTALE		

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0220/Pres.

Commissione regionale pari opportunità. Costituzione sottocommissioni, articolo 6, comma 5, legge regionale 23/1990.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 79/Pres. del 4 marzo 1999 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

VISTA la nota prot. 10832/AMM/CPO del 10 giugno 1999 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nell'informare quanto stabilito dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna chiede di costituire all'interno della stessa le sottocommissioni di lavoro e ne indica la composizione;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 in cui vengono previsti l'adozione di un regolamento interno e la possibilità di articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno per il funzionamento della Commissione suddetta, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 1996, che definisce il funzionamento delle sottocommissioni;

VISTA la legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 2 luglio 1999,

DECRETA

– di costituire, all'interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna le sottocommissioni di lavoro con la seguente composizione:

Lavoro e formazione

– Christiane Ermacora Manganaro

– Cristina Fanciullacci

– Irma Fratini

Sanità e politiche sociali

– Luisa Fazzini

– Serena Mancini

– Alda Paoletti

Rapporti con la Regione e verifica azioni positive

– Silva Bogatez

– Irma Fratini

– Maria Grazia Vendrame

Cultura

– Silva Bogatez

– Luisa Fazzini

– Gianna Grini

– Alle riunioni delle sottocommissioni possono partecipare le altre componenti della Commissione regionale nonchè esperti esterni invitati dalla Commissione stessa.

– Ai suddetti verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè un gettone di presenza pari a quello previsto per le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

– La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0221/Pres.

Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria internazionale». Nomina del Presidente e ricostituzione del Consiglio generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0177/Pres. del 2 giugno 1995, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» nonchè alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente medesimo, per la durata di quattro anni a decorrere dal 4 giugno 1995;

ATTESO che detti organi risultano ormai scaduti e che pertanto si rende necessario procedere al loro rinnovo;

RITENUTO di procedere alla nomina del nuovo Presidente nella persona del sig. Riccardo Novacco;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1999, ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le designazioni degli enti e delle categorie chiamati ad esprimere i propri rappresentanti in seno al Consiglio generale dell'Ente Fiera di Trieste;

PRESO ATTO che la Provincia di Trieste, invitata con nota n. 5860/COMM. del 18 giugno 1999 ad esprimere un nuovo nominativo quale proprio rappresentante

in seno all'organo predetto, in sostituzione del sig. Riccardo Novacco, precedentemente designato e candidato a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente Fiera in parola, non vi ha provveduto nei termini stabiliti, nonostante l'urgenza segnalata;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in via surrogatoria, in mancanza di una designazione espressa da parte della Provincia di Trieste, alla nomina del legale rappresentante della medesima, nella persona del suo Presidente, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39;

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè il Ministero delle Finanze, invitati con nota n. 866/COMM. dell'1 febbraio 1999 della Direzione regionale del commercio e del turismo a designare il proprio rappresentante in seno all'organo collegiale medesimo, non vi hanno provveduto, nei termini stabiliti, nonostante i ripetuti solleciti;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al riguardo in via surrogatoria, ai sensi del citato articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, nominando in luogo dei predetti Ministeri, rispettivamente il sig. Massimo Gargiulo e il dott. Diego Schirò;

VISTO il D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, che all'articolo 1 ha disposto la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2073 del 2 luglio 1999, con la quale sono stati designati i due componenti dell'organo collegiale in parola in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

VISTI gli articoli 6 e 8 del vigente statuto dell'Ente Fiera di Trieste;

VISTI il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Titolo IV - Capi I e II e il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

– Il sig. Riccardo Novacco è nominato Presidente dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

– Il Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» è ricostituito, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, nella seguente composizione:

a) dott. Gianfranco Viatori, in rappresentanza del Comune di Trieste;

b) sig. Renzo Codarin, Presidente della Provincia di Trieste, nominato in via surrogatoria, non essendo pervenuta nei termini la designazione da parte della Provincia medesima;

c) sig. Oliviero Fuligno, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

d) sig. Massimo Gargiulo, quale componente nominato in via surrogatoria, non essendo pervenuta nei termini la designazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) sig. Giorgio Rossetti, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

f) dott. Diego Schirò, quale componente nominato in via surrogatoria, non essendo pervenuta nei termini la designazione da parte del Ministero delle finanze;

g) dott. Ermanno Di Martino, in rappresentanza del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

h) 1) dott.ssa Angela Brandi,
2) dott. Adriano Balestra,
in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia;

i) prof. Claudio Sambri, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Trieste;

l) 1) rag. Diego Umer, in rappresentanza dell'Autorità portuale di Trieste;

2) dott.ssa Rina Anna Rusconi, in rappresentanza dell'Azienda di promozione turistica di Trieste;

3) sig. Gianfranco Cergol, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della Provincia di Trieste;

4) dott. Giovanni Usberghi, in rappresentanza del Lloyd Triestino di navigazione;

5) rag. Piergiorgio Quaresima, in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro;

6) sig. Renato Guercio, in rappresentanza dell'Unione Commercianti della Provincia di Trieste;

7) sig.ra Donatella Duiz, in rappresentanza dell'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste;

8) cav. Giorgio Ret, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani di Trieste;

9) sig. Giorgio Candot, in rappresentanza dell'Associazione spedizionieri del Porto di Trieste;

10) sig. Claudio Giorgi, in rappresentanza dell'Associazione albergatori della Provincia di Trieste;

11) dott. Francesco Slocovich, in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Trieste;

12) sig. Franco Martinelli, in rappresentanza dell'Associazione esercenti pubblici esercizi della Provincia di Trieste;

13) dott. Gaetano Strazzullo, quale Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Trieste;

14) sig. Roberto Cosolini, in rappresentanza dell'Ente zona industriale di Trieste;

15) rag. Tullio Goos, in rappresentanza della Riunione Adriatica di Sicurtà di Trieste;

16) dott. Armando Zimolo, in rappresentanza delle Assicurazioni Generali di Trieste;

m) avv. Franco Bruno, in rappresentanza del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste;

n) dott. Gianni Lucioli, in rappresentanza degli espositori;

o) ambasciatore Giorgio Reitano, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0222/Pres.

Ente fieristico «Udine Esposizioni». Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 078/Pres. del 10 marzo 1995 con cui è stato ricostituito, per la durata di cinque anni, il Consiglio di amministrazione dell'Ente fieristico «Udine Esposizioni», chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Giorgio Venier Romano, in rappresentanza dell'ERSA - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota del 4 novembre 1998 n. 16573 con la quale il Presidente dell'ERSA ha comunicato la designazione, da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso del prof. Claudio Cressati, in sostituzione del sig. Giorgio Venier Romano, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

VISTO l'articolo 9 del vigente statuto dell'Ente fieristico in parola;

RITENUTO di provvedere alla segnalata sostituzione;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

– il prof. Claudio Cressati è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente fieristico «Udine Esposizioni», in rappresentanza dell'ERSA - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del sig. Giorgio Venier Romano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0223/Pres.

«Banca di credito cooperativo di Doberdò e Savogna - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje Delniška zadruga z omejeno zavezo» con sede in Doberdò del Lago. Approvazione dello statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo S.c. a r.l. e della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago S.c. a r.l. del 16 novembre 1998 con la quale le stesse hanno chiesto di modificare il proprio Statuto, nell'ipotesi di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo S.c. a r.l. nella Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago S.c. a r.l.;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo S.c. a r.l. del 20 ottobre 1998, nella quale si è deliberato in ordine al progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo S.c. a r.l. nella Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago S.c. a r.l. ed al nuovo Statuto della Società, che assumerà la denominazione «Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje delniška zadruga z omejeno zavezo»;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago S.c. a r.l. del 26 ottobre 1998 nella quale si è deliberato in ordine al su accennato progetto di fusione per incorporazione;

VISTA la nota prot. n. FIN. 25857/III/D-1/6-21 del 2 dicembre 1998, con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito - ha chiesto alla Banca d'Italia il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871 raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 00021045 del 28 gennaio 1999, con la quale la Banca d'Italia - Servizio vigilanza sugli enti creditizi ha reso noto il parere favorevole all'approvazione dello Statuto della Società;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 26 febbraio 1999, con la quale la Giunta regionale ha approvato il nuovo Statuto sociale della Banca sopra citata;

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo S.c. a r.l., con sede in Savogna d'Isonzo, tenutasi in Savogna d'Isonzo il 29 aprile 1999, nonché il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago S.c. a r.l., con sede in Doberdò del Lago, tenutasi in Doberdò del Lago il 30 aprile 1999 e contenenti le delibere di adozione dello Statuto sociale della «Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje delniška zadruga z omejeno zavezo», con sede in Doberdò del Lago;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

• È approvato lo Statuto sociale della «Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje delniška zadruga z omejeno zavezo», con sede in Doberdò del Lago, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 14 luglio 1999

ANTONIONE

Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna Società Cooperativa per Azioni a responsabilità limitata Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje Delniška Zadruga Z Omejeno Zavezo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

È costituita una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata «Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna società cooperativa per azioni a responsabilità limitata - Zadružna Banka Doberdob in Sovodnje delniška zadruga z omejeno zavezo».

Art. 2

Sede e competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Doberdò del Lago, via Roma, 23.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonchè dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3

Adesione alle Federazioni

La Società aderisce alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Cooperativo del Friuli-Venezia S.c. a r.l. e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 4

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finchè non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonchè coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 7

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può posseder azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del *de cuius*, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il muta-

mento del tipo sociale, nonchè nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 5.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può altresì richiedere, con la formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 13
Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

– nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di amministrazione o di sindaci;

– che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 5, nonchè quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;

c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 14
Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

TITOLO III
OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ

Art. 15
Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 16

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;

d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di lire 5.000 (cinquemila) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 22

Sovrapprezzo

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'articolo 2525 codice civile, con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sentito il collegio sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo, se nominato;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio dei probiviri.

TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società. L'avviso di convocazione deve essere recapitato dal Consiglio di amministrazione al domicilio dei soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta richiesta dal Collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, e non sia uno degli altri soggetti previsti dal quarto comma dell'articolo 2372 codice civile, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Art. 26
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27
Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Art. 28
Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede con voto palese.

Art. 29
Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successi-

vo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 31

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette a nove consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della Società e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, coniugi o affini con altri consiglieri o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

Art. 33

Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

I consiglieri, la cui scadenza è determinata per anzianità di carica e per la prima volta per sorteggio, si rinnova per un terzo ogni anno.

I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34

Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 35

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

– l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;

– la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;

– la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;

– l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;

– l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

– l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;

– la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;

– l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;

– le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonchè per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonchè, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Sempre in materia di erogazione del credito, il consiglio può inoltre delegare al presidente, o al vicepresidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, esclusivamente in caso di urgenza.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del collegio sindacale perchè vi possano intervenire.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese anche quando si tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari riguardo ai quali taluno dei consiglieri, dei sindaci o il direttore abbiano interesse diretto o indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso ai Consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 40

Presidente del Consiglio di amministrazione

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonchè l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

Il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente, e in caso di più vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due a quattro componenti

del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38.

Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il direttore.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35, il comitato esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del Collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci, che sono rieleggibili, debbono essere revisori contabili. Almeno due sindaci effettivi e due supplenti dovranno essere scelti tra le persone iscritte nell'albo compilato dalla Federazione locale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugi o di affinità fino al secondo grado con dipendenti della Società e la carica di consigliere o di sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, questo si completa col supplente iscritto nell'albo della Federazione locale, che assume le funzioni di presidente del collegio. In caso di pluralità di sindaci iscritti nell'albo predetto, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età.

Art. 43

Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.

I verbali ed atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della Federazione locale e/o nazionale.

TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 44

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

È di competenza del Collegio dei probiviri, oltre alla decisione definitiva sul ricorso dei soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del

collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

TITOLO XII
DIRETTORE

Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice-direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47
Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'articolo 40, al presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48
Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49
Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purchè in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 50
Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51
Composizione del Consiglio di amministrazione

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 32 dello statuto la composizione del Consiglio di amministrazione è determinata in via transitoria come di seguito indicato:

a) fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001 il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri di cui:

- numero cinque consiglieri scelti tra i soci già della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago,
- numero quattro consiglieri scelti tra i soci già della Banca di Credito Cooperativo di Savogna.

Art. 52

Presidenza e Vice Presidenza

Fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2001 il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati secondo i criteri di seguito indicati:

– il Presidente sarà scelto fra i Consiglieri eletti in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Savogna d'Isonzo;

– il Vice Presidente sarà scelto fra i Consiglieri eletti in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago.

In deroga al secondo comma dell'articolo 33 per i primi due anni sono esclusi dal sorteggio il Presidente ed il Vice Presidente.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0224/Pres.

Legge 125/1959. Ricostituzione della Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che i componenti della Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato della Provincia di Gorizia, prevista dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ed integrata dall'articolo 8 del D.L. 17 marzo 1967, n. 81, convertito in legge 13 maggio 1967, n. 268, nominati con D.P.G.R. n. 0175/Pres. del 24 maggio 1994, sono scaduti per compiuto quadriennio;

RAVVISATA la necessità, anche nel quadro della politica di contenimento dei prezzi dei prodotti all'ingrosso, di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa;

FATTA SALVA, peraltro, la sostituzione alla presidenza della Commissione stessa del Prefetto con il Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO altresì opportuno, che a presiedere la medesima Commissione possa essere delegato l'Assessore regionale al commercio e al turismo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale del commercio e del turismo;

VISTE le designazioni segnalate dalle Amministrazioni competenti;

VISTO l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il quale stabilisce che le spese relative al funzionamento della Commissione di vigilanza sono a carico delle Camere di commercio competenti per territorio;

VISTO il D.L. 17 marzo 1967, n. 81;

VISTA la legge 13 maggio 1967, n. 268;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO il D.P.G.R. n. 0299/Pres. del 3 agosto 1998;

VISTA l'istruttoria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 2 luglio 1999;

DECRETA

è ricostituita per un quadriennio, la Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato della Provincia di Gorizia, così composta:

Il Presidente della Commissione è il Presidente della Giunta regionale, con facoltà di delega all'Assessore regionale al commercio e al turismo o, in caso di assenza o impedimento al Direttore regionale del commercio e del turismo.

Componenti

sig. Silvano Bignolini; sig. Aldo Marassi; sig. Alessandro Pulz; in rappresentanza del Comune di Gorizia;

sig. Luciano Bressan; sig. Romano Culot; sig. Adriano Solidoro; in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

dott. Renato Osgnach in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

dott. Paolo Cisilin in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Gorizia;

dott. Giuseppe Daquanno in rappresentanza dell'Istituto per il commercio estero.

Le mansioni di segretario sono svolte dal dipendente della Direzione regionale del commercio e del turismo dott. Ennio Stenni, in servizio con la qualifica di consigliere.

La Commissione si riunisce presso gli uffici della Direzione regionale del commercio e del turismo, viale Miramare, 19, Trieste.

Le spese relative al suo funzionamento sono a carico delle Camere di commercio competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 125/1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0225/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Consorzio estrazione inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l. Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la coltivazione e risistemazione ambientale di una cava di ghiaia da realizzarsi in Comune di Udine. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 26 maggio 1998 con la quale il Consorzio Estrazione Inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l. con sede a Udine in via Manin, n. 12/3, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava sita in Comune di Udine e ciò ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni e del relativo Regolamento di attuazione;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 21 giugno 1998 e trasmesso all'Ufficio di piano in data 23 giugno 1998;

VISTA la nota UP/2709/G.2.1 del 15 luglio 1998 con la quale è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento amministrativo della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 0287/Pres. del 30 luglio 1998 con la quale venivano chieste integrazioni alla documentazione presentata dal proponente, in attesa dei quali il procedimento di V.I.A. è stato sospeso;

VISTA la nota di data 15 aprile 1999 con la quale il Servizio V.I.A. sollecita l'ottemperanza della già citata ordinanza presidenziale;

VISTE le integrazioni che la società in data 11 maggio 1999, ha proposto, ottemperando in tal modo a quanto richiesto dalla già citata ordinanza presidenziale;

VERIFICATO che in tal modo il suddetto studio risulta completo;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Udine, ai confini con il territorio del Comune di Pradamano, risultando pertanto tali comuni interessati alla realizzazione del progetto, al pari dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, della Provincia di Udine, e della Direzione regionale della pianificazione territoriale quale garante della tutela paesaggistica;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava di ghiaia sita in Comune di Udine presentato dal Consorzio Estrazione Inerti Friuli-Venezia Giulia S.r.l. con sede a Udine in via Manin, 12/3;

- il Comune di Udine;
- il Comune di Pradamano;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio.

2. A cura del Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso il Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, (IX piano stanza n. 927) Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Udine e di Pradamano sarà depositata copia degli elaborati per la

durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0226/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 4 giugno 1999 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali ed alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 24 giugno 1999, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/10514 del 30 giugno 1999;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 1999

ANTONIONE

Grandine del 4 giugno 1999

Provincia di Pordenone

comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c. 2
1. Caneva	Fiaschetti sud, Col de Fer, Dietro Castello, Pradego, Canevon e Canè	lett. b), c), d) ed e)
2. Fontanafredda	Nave sud, Ranzano sud, Vigonovo sud, via Croce e via Brigata Osoppo	lett. e) L.R. 45/85, art. 9
3. Sacile	Via Orzaia, Ronche, Villorba, S. Liberale, S. Giovanni del Tempio, strade Pedrada e Bandida	lett. e)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 1999, n. 0227/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 4 giugno 1999 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali e alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 24 giugno 1999, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/10513 del 30 giugno 1999;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999.

2) Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Pordenone, il 4 giugno 1999. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 1999

ANTONIONE

Tromba d'aria del 4 giugno 1999

Provincia di Pordenone

comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92 art. 3, c. 2
1. San Quirino	Via Napoleone Aprilis, Case Sospisio, Magredi S. Quirino e Case dei Platani	lett. b), c), d) ed e)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 giugno 1999, n. EST. 496-D/ESP/4035. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Raveo, per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale lungo la via Doman, nel capoluogo del Comune. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST. 452-D/ESP/4035, dell'11 giugno 1999, è rettificato nei sotto elencati punti, come segue:

13) Foglio 10, mappale 903 (ex 817/b - ex 186 porz.) di are 0,43
da espropriare: mq 43

Foglio 10, mappale 905 (ex 818/b - ex 186 porz.) di are 0,01
da espropriare: mq 1
Indennità: 1/2 x mq (43 + 1) x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 617.320
L. 617.320 - 40% = L. 370.390
(euro 191,29)

Ditta: Lorenzini Giacinto nato a Raveo il 6 maggio 1918 (partita 213).

14) Foglio 10, mappale 799 di are 0,05
da espropriare: mq 5
Indennità: 1/2 x mq 5 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 6) = L. 70.150
L. 70.150 - 40% = L. 42.090
(euro 21,74)

Ditta: Romano Maria nata a Monfalcone il 9 gennaio 1956 (partita 1296).

22) Foglio 10, mappale 826 (ex 165/b) di are 0,46
da espropriare: mq 46
Indennità: 1/2 x mq 46 x (Valore venale L./mq 28.000 + 10 x Reddito Domenicale L/mq 3,5) = L. 644.810
L. 644.810 - 40% = L. 386.890
(euro 199,81)

Ditta: Bonanni Giusto nato a Raveo il 12 febbraio 1934; Vriz Regina nata a Raveo il 7 febbraio 1904; (partita 588).

Trieste, 29 giugno 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 luglio 1999 n. EST. 500-D/ESP/4246. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del comune di Lestizza per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area esterna alla palestra comunale di Nespoledo ed ampliamento del campo di calcio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il comune di Lestizza è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Regione Agraria n. 12
Comune censuario di Lestizza - Provincia di Udine.

1) Partita 135, foglio 16
mappale 228, superficie mq. 1.260
consistenza: vigneto
superficie da espropriare: mq. 868
Indennità: mq. 868 x L./mq. 3.200 = L. 2.777.600
pari a euro 1.434,51

Ditta catastale: Bezzo Natale nato il 7 gennaio 1904 a Lestizza - deceduto.

Ditta attuale presunta: Bezzo Maria Ilva nata il 18 gennaio 1927 a Lestizza.

2) Partita 6608, foglio 16
mappale 229, superficie mq. 1.160
consistenza: vigneto
superficie da espropriare: mq. 833
Indennità: mq. 833 x L./mq. 3.200 = L. 2.665.600
pari a euro 1.376,67

Ditta catastale: Bezzo Maria Ilva nata il 18 gennaio 1927 a Lestizza.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 1 luglio 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 luglio 1999, n. EST. 501-D/ESP/3968. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del comune di Campoformido, per la realizzazione dei lavori di sistemazione viabilità laterale sottopasso ferroviario di Bressa.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Campoformido è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Campoformido - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis

Partita catastale 1/1000368
foglio 6, mappale 302, superficie mq. 1.438
consistenza: prato
superficie da espropriare: mq. 59

Indennità:

V.Venale L/mq 57.000 + R.D./mq. L. -
2
= L. 28.500

L./mq. 28.500 x mq. 59 = L. 1.681.500
pari a euro 868,42

- 40% = L. 672.600

= L. 1.008.900
pari a euro 521,05

Ditta catastale: S.I.P. S.p.A. con sede in Torino.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 1 luglio 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 luglio 1999 n. EST. 502-D/ESP/4165. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del comune di Castions di Strada, per la realizzazione di un piazzale di sosta e di una pista ciclabile lungo via Udine.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il comune di Castions di Strada è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Castions di Strada
Provincia di Udine

Aree agricole - legge 22 ottobre 1971 n. 865/Regione Agraria n. 14

1) Partita 5583
foglio 3, mappale 680, superficie mq. 460
consistenza: incolto produttivo
superficie da espropriare: mq. 460
Indennità: mq. 460 x L./mq. 3.000 = L. 1.380.000
pari a euro 229,31

Ditta catastale: Rinaldi Gianfranco nato a Trieste il 12 novembre 1937 proprietario per 2/4; Rinaldi Armando nato a Udine il 28 giugno 1945 proprietario per 1/4; Rinaldi Umberto nato a Trieste l'11 febbraio 1949 proprietario per 1/4.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 1 luglio 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 luglio 1999, n. EST. 503-D/ESP/4165. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del comune di Castions di Strada, per la realizzazione di un piazzale di sosta e di una pista ciclabile lungo via Udine.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Castions di Strada è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune censuario di Castions di Strada
Provincia di Udine

Aree edificabili - legge 2359/1865 e articolo 5 bis, legge 359/1992

1) Partita 1106
foglio 3, mappale 365, superficie mq. 4.370
consistenza: incolto improduttivo
superficie da espropriare: mq. 313
Indennità:

V.Venale L/mq. 16.000 + R.D./mq. L. -
2
= L. 8.000

L./mq. 8.000 x mq. 313 = L. 2.504.000
pari a euro 1.293,21

- 40% = L. 1.001.600

= L. 1.502.400
pari a euro 775,92

Ditta catastale: Agrilising Società di locazione finanziaria S.p.A. con sede in Roma.

Ditta attuale presunta: Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana - Società Cooperativa a r.l.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 1 luglio 1999

PONARI

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Servizio Tecnico Regionale

Segreteria della Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori

Legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46. Elenco dei collaudatori nominati nel corso del 2° trimestre 1999, con le rispettive opere affidate, di cui alla nomina effettuata dall'Assessore regionale all'Edilizia e ai Servizi Tecnici.

geom. Alessandro Lugnani Collaudo n. 4448	L.R. n. 33/78. Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento della sede municipale. Comune di Pradamano.
dott. ing. Giulio Gregori Collaudo n. 4449	L.R. n. 8/95. Lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle normative del padiglione n. 5 - Ente Fiera Udine Esposizioni. Comune di Martignacco.
dott. ing. Sandro Marzona Collaudo n. 4450	L.R. n. 75/82. Progetto IACP di Trieste n. 496: prima fase adeguamento impianti elettrici L. 46/1990.
dott. ing. Gianni De Cecco Collaudo n. 4451	L. 879 dell'1 dicembre 1986. Centro di riferimento Oncologico di Aviano; lavori di costruzione del fabbricato costituente il terzo dente di pettine della piastra laboratorio e servizi vari e del fabbricato destinato alla risonanza magnetica.
per. ind. edile Giuseppe Stancic Collaudo n. 4452	Legge 4/92 - art. 33. Lavori di ampliamento della sede del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca. Costruzione di n. 2 aule gradonate.
dott. ing. Valentino Volpe Collaudo n. 4453	L.R. 27/1983. Comune di Gorizia. Lavori di costruzione dei collettori fognari a servizio di diverse vie cittadine, in località Madonnina. Opere civili.
dott. ing. Alberto Scorrano Collaudo in corso d'opera n. 4454	L.R. n. 3/91. Lavori di restauro ed adattamento a nuova costruzione di Palazzo Altan in Comune di S. Vito al Tagliamento - 3° stralcio.
dott. ing. Renzo Carniello Collaudo in corso d'opera n. 4455	L.R. n. 4/1992 - art. 22. Contributi pluriennali a sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi derivanti da mutui da contrarsi per la ristrutturazione del complesso denominato «Villa Dora». I stralcio contributo decennale di L. 250.000.000. - Decreto n. 1028/1995. Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).
dott. ing. Mario Alfredo Petrucco Collaudo n. 4456	L.R. 63/1981. Lavori di estendimento dell'impianto di distribuzione di gas naturale per usi civili a servizio del Comune di Tolmezzo.
dott. arch. Maurizio Gerussi Collaudo n. 4457	L.R. 33/78. Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei magazzini comunali di Spilumbergo - 3° lotto.
dott. ing. Ivano Bordugo Collaudo in corso d'opera n. 4458	Finanziamento regionale per il costo totale dell'opera ex L.R. 57/1991 - D.470/VTP del 25 ottobre 1995. Interventi di sistemazione di piazzale Margreth a Porto Nogaro - 1° lotto - Ente attuatore: Consorzio Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno.

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

DOCUP obiettivo 2 1997-1999, Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti industriali e di servizio alla produzione industriale. Pubblicazione delle domande già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. 1238/1999 ed ammesse a contributo ed elenco di quelle inammissibili o prive del contratto di mutuo.

A) Domande ammesse a contributo.

N. progr	Richiedente	Sede legale	Sede dell'iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
1	VIDIZ & KESSLER SRL	SGONICO (TS)	SGONICO (TS)	52.700.000	27.217,28
2	BETON EST SRL	MUGGIA (TS)	MUGGIA (TS)	457.130.000	236.087,94
3	M M G I SRL	ROMANS D'ISONZO (GO)	ROMANS D'ISONZO (GO)	188.360.000	97.279,82
4	COK & C. SRL	MONRUPINO (TS)	MONRUPINO (TS)	180.200.000	93.065,53
5	DELOF SRL	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	2.350.080.000	1.213.715,03
6	CROM SRL	MONFALCONE (GO)	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	47.430.000	24.495,55
7	SISTEMI TRATTAMENTO ARIA SRL	ROMANS D'ISONZO (GO)	ROMANS D'ISONZO (GO)	47.260.000	24.407,75
8	ECO-CARSO SRL	SGONICO (TS)	SGONICO (TS)	150.280.000	77.613,14
9	OFFICINA FRANDOLI SRL	MONFALCONE (GO)	MONFALCONE (GO)	139.400.000	71.994,09
10	ARREDAMENTI F.LLI FOCAL SRL	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	340.000.000	175.595,35
11	ZINELLI E PERIZZI ARREDAMENTI SPA	TRIESTE	TRIESTE	69.700.000	35.997,05
12	BOVER SRL	MONFALCONE (GO)	MONFALCONE (GO)	183.600.000	94.821,49
13	ECOTERMO SRL	MONFALCONE (GO)	MONFALCONE (GO)	44.200.000	22.827,39
14	OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL	MONFALCONE (GO)	MONFALCONE (GO)	102.000.000	52.678,60
15	CALCESTRUZZI SRL	ROMANS D'ISONZO (GO)	TRIESTE	64.600.000	33.363,12
16	PAL SRL	PONTE DI PIAVE (TV)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	135.000.000	69.721,68
17	ELFIT SPA	VILLESSE (GO)	VILLESSE (GO)	207.500.000	107.164,81
18	CIEMME LIQUORI SPA	GORIZIA	GORIZIA	127.500.000	65.848,25
19	BAXTOLI SRL	MONFALCONE (GO)	MONFALCONE (GO)	58.820.000	30.377,99
20	EUROFORM SRL	TRIESTE	TRIESTE	51.000.000	26.339,30
21	TELITAL SPA	SGONICO (TS)	SGONICO (TS)	1.700.000.000	877.976,73
22	ADRIA EST	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	578.000.000	298.512,09
				7.274.760.000	

B) Elenco domande inammissibili o prive del contratto di mutuo.

N. prat.	*Denominazione*	*Sede legale*	*Sede intervento*	*Motivazione*
86	FRIULAIR S.R.L.	RONCHI DEI LEGIONARI	RONCHI DEI LEGIONARI	Rinuncia
52	MOSETTI TECNICHE GRAFICHE S.N.C. DI NEVIO MOSETTI & C.	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuto contratto di mutuo
16	ILLYCAFFE' S.P.A.	TRIESTE	TRIESTE	Rinuncia

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 26 aprile 1999 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 3 maggio 1999 il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Flaibano. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 29 aprile 1999 il Comune di Flaibano ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 3 maggio 1999 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Premariacco. Avviso di adozione della variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 33 del 3 maggio 1999 il Comune di Premariacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazioni disposte dall'articolo 100, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 88 del 30 giugno 1999.

Interrogazioni a risposta orale ed a risposta scritta, interpellanze e mozioni evase al 31 maggio 1999.

Interrogazioni a risposta orale - Evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evasione
147	Sulla dismissione dei beni immobili delle Forze Armate	Fontanelli	27/04/99
154	Fondi Strutturali Comunitari 2000/2006	Londero, Arduini	27/04/99
159	Sede dell'ARPA di Palmanova	Mattassi	26/05/99
167	Interventi umanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle popolazioni provenienti dal Kosovo	Zorzini	26/05/99
173	Sulle iniziative regionali verso i profughi della guerra in atto contro la Yugoslavia	Fontanelli	26/05/99

Interrogazioni a risposta scritta - Evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evasione
62	Esami maestri di sci	Lippi	30/04/99

Interpellanze - Evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evasione
107	Sulle inspiegabili motivazioni della nomina di un componente del Comitato FRIE	Sonego, Degrassi	16/03/99
112	Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione del Friuli, no al silenzioso e irresponsabile smantellamento anticipato	Molinaro, Cruder	26/05/99
120	Ritardi nell'avvio dei lavori di ristrutturazione degli immobili censiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/77 e ricompresi nella deliberazione della G.R. n. 4129 del 1987	Baiutti	26/05/99
129	Rinnovo delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi operanti presso gli Istituti Autonomi per le Case Popolari di Udine, Gorizia, Tolmezzo, Trieste e Pordenone, art. 29 legge regionale n. 75/82	Ritossa	24/05/99
161	Il pasticciaccio brutto della notte tra il 23 e il 24 dicembre	Degrassi	25/05/99

Mozioni - Evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evasione
14	Responsabilità sulla strage del Cermis	Fontanelli, Zorzini	24/03/99

Pubblicazioni disposte dall'articolo 100, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Seduta n. 88 del 30 giugno 1999.

Interpellanze, interrogazioni a risposta orale e mozioni non evase al 31 maggio 1999.

Interpellanze - Non evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Presentazione
108	Recupero, da parte di FRIULIA, dei crediti nei confronti della proprietà della SETRAL di Romans d'Isonzo	Antonaz	02/03/99
109	Sulla nomina di cinque "saggi" componenti l'ARERAN	Petris, Alzetta	02/03/99
110	Sulla vendita "a pezzi" del castello di Villalta (Fagagna) e su un ruolo della Regione in merito	Puiatti	03/03/99
111	Sportello unico per le attività produttive	Puiatti	03/03/99
113	Liquidazione di cooperative	Castellino, Dal Mas	08/03/99
114	Sulla sentenza per la sciagura del Cermis	Alzetta	08/03/99
115	Su ritardi di applicazione dell'articolo 4 della l.r. 12 febbraio 1998, n. 3 per la costituzione di un Consorzio garanzia fidi per il settore "no-profit"	Degrassi	09/03/99
116	Alcune considerazioni relative al bilancio consuntivo '98 dell'ERMI	Antonaz	09/03/99
117	Sul rischio che l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia diventi marginale nel sistema aeroportuale nazionale e internazionale	Mattassi	11/03/99
118	Presidenza dell'Autorità Portuale: nessun triestino nella terna. Ora spetta al Consiglio Regionale valutare l'opportunità politica	Seganti	15/03/99
119	Edificio regionale di Via Giulia 75/1	Antonaz	17/03/99
121	Maggiori oneri per il completamento di lavori finanziati con obiettivo comunitario 5b a seguito degli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1998	Baiutti	18/03/99
122	Perché non è stato licenziato il Direttore regionale dott. Enzo Bevilacqua	Ritossa	18/03/99
123	Zona industriale del Comune di Erto e Casso	Ciriani	22/03/99
124	Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico nel comune di Cormons	Antonaz	22/03/99
125	In materia di poteri del commissario dell'ARI	Sonego	23/03/99
126	Sulla SAVIO di Pordenone	Sonego	24/03/99
127	Chiarimenti sul recente viaggio di una delegazione della Regione a New York	Antonaz	24/03/99
128	Situazione aeroporto F.V.G. Spa di Ronchi dei Legionari	Ritossa	29/03/99
130	L.R. 32/85 - Progetto 2 "nuove iniziative imprenditorial."	Degrassi, Sonego	30/03/99
131	In merito alla iscrizione di Finest Spa all'elenco ex art. 113, D.lgs. 1.9.1993, n. 385	Sonego, Degrassi	30/03/99

132	Sui requisiti di professionalità ed onorabilità dei consiglieri di Finest Spa	Sonego, Degrassi	30/03/99
133	Sulla sospensione del trasporto di cose conto terzi da parte della SAF	Petris	01/04/99
134	Accoglienza profughi Kosovari provenienti dai territori coinvolti nell'attuale conflitto	Antonaz, Pegolo	01/04/99
135	Organizzazione delle attività cardiologiche di alta specializzazione nel Servizio sanitario regionale	Fasola	02/04/99
136	Decreto del Ministero per le politiche agricole 17.04.1998 disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	Ritossa	08/04/99
137	Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - a quando la sua soppressione	Ritossa	09/04/99
138	Sulla competitività degli autotrasportatori regionali e sulle autorizzazioni a quelli provenienti da Paesi extra UE	Mattassi	13/04/99
139	I mancati interventi - nel settore della sanità - discriminano la popolazione della pedemontana occidentale	Bortuzzo, Narduzzi	14/04/99
140	Situazioni anacronistiche riscontrate nelle piante organiche degli IACP	Ritossa	16/04/99
141	Sull'annunciato trasferimento della KRONOS da San Leonardo a Vicenza	Travanut, Budin	16/04/99
142	Ritardi nella consegna delle RSA e dell'ospedale della pedemontana - verifica equità zonale nell'impiego delle economie	Bortuzzo	16/04/99
143	Sulla nomina nel c.d.a. della Serenissima di rappresentanti di Autovie Venete S.p.a.	Degrassi, Mattassi, Sonego	16/04/99
144	Sulle aziende della Regione operanti attualmente nella Federazione Jugoslava	Travanut, Sonego	20/04/99
145	Piano di dimensionamento degli istituti scolastici in provincia di Pordenone	Antonaz, Pegolo	21/04/99
146	Operatività ARERAN e titolarità delle organizzazioni sindacali a prendere parte alle trattative	Ritossa	21/04/99
147	Errata posizione dell'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato	Ritossa	22/04/99
148	Sui criteri per il completamento degli organici degli Uffici Stampa del Consiglio e della Giunta regionale	Budin	27/04/99
149	Sull'opportunità di istituire un ufficio di rappresentanza a Bruxelles	Cisilino	27/04/99
150	Area industriale resa improduttiva e degradata da un deposito di moduli prefabbricati cementizi inutilizzabili	Bortuzzo	27/04/99

151	Vigilanza sugli IACP	Ritossa	27/04/99
152	Agenda 21	Ritossa, Baritussio	28/04/99
153	Fondo regionale per lo sviluppo regionale della montagna	Ritossa, Baritussio	29/04/99
154	Immobili utilizzati a fini istituzionali in proprietà	Brussa	29/04/99
155	Sulla necessità e l'urgenza di un organico progetto di ristrutturazione e rilancio della Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia	Travanut, Petris	29/04/99
156	Aeroporto regionale: oltre ai tagli anche i ritardi	Seganti	30/04/99
157	Sulla situazione discriminatoria in materia di sanzioni pecuniarie amministrative a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 34 della LR 65/68	Tesini	07/05/99
158	Perché trasferire i malati di TBC dal sanlorio?	Antonaz	07/05/99
159	Sospensione abbonamenti al quotidiano Il Piccolo a favore della comunità italiana in Istria e a Fiume	Degano, Gottardo	10/05/99
160	Gravi perplessità sulla realizzazione di un centro commerciale nel comune di Gradisca d'Isonzo	Antonaz	12/05/99
162	Sul contratto del Direttore di Friulia SpA	Travanut, Degrassi	18/05/99
163	Manifattura di Gemona; una situazione che non accenna a sbloccarsi	Alzetta, Petris	20/05/99
164	Inquinamento acustico provocato dalla G.M.T. - Wartsila NSD	Puiatti	24/05/99
165	Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 15 bis, commi 9, 10, 11. Loro effettiva applicazione	Petris	25/05/99
166	Servizio per il rilascio di certificati medici ad elettori fisicamente impediti	Brussa	26/05/99
167	Sull'entrata in vigore della legge regionale 16 aprile 1999, n. 8 e sulla sua attuabilità	Alzetta, Petris, Sonego	28/05/99
168	Mancato finanziamento al Consorzio isontino servizi integrati di Gorizia da parte del Ministero competente e iniziative dei Parlamentari eletti nel collegio di Gorizia	Fasola, Degrassi, Ritossa, Brussa, Antonaz	28/05/99

Interrogazioni a risposta orale - Non evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N°	Oggetto	Consiglieri interroganti	Data presentazione
139	Sulle carenze di segnaletiche adeguate nella zona Sincrotrone-Padriciano	Zorzini	02/03/99
140	Sulla situazione della "CAFFARO" di Torviscosa	Fontanelli	02/03/99
141	Collegamenti ferroviari da/per Trieste	Marini	02/03/99
142	L'uso degli appartamenti in Trieste, via Lavatoio, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia	Cisilino, Moretton	03/03/99
143	In materia di efficienza delle porte Telepass sulla rete delle Autovie Venete e in particolare dell'uscita alla barriera del Lisert	Asquini	03/03/99
144	Quale ruolo prevede l'Amministrazione regionale per l'ospitalità "bed & breakfast" nell'ambito degli eventi giubilari?	Puiatti, Baiutti, Arduini, Cruder, Travanut	03/03/99
145	Interrogazione sullo stato del consultorio sanitario via Manzoni a Udine	Fontanelli, Zorzini	03/03/99
146	In materia di appalto relativo alla gara del 4/12/97	Asquini, Staffieri	03/03/99
148	La regione isolata non solo a causa delle FFSS ma anche di Alitalia	Seganti	15/03/99
150	Negata concessione di approdo alla portaerei francese "Clemenceau"	Guerra, Seganti	16/03/99
151	Dipendenti regionali contrattisti	Staffieri	17/03/99
152	Complesso di proprietà regionale di via San Cilino (TS)	Serpi	17/03/99
153	Calamità naturale del 1998: Comune di Cormons	Fasola	17/03/99
155	Fondazione Osiride Brovedani di Gradisca d'Isonzo/rischio chiusura attività o quantomeno riduzione del personale addetto	Ritossa	22/03/99
156	Sul riparto dei fondi dell'art. 19 bis della L.R. 35/87 inseriti nel Fondo Montagna	Petris, Alzetta	23/03/99
157	Ritardi e anomalie nelle attività legate al Giubileo 2000	Arduini	23/03/99
158	Grave situazione di empasse dell'Azienda Regionale per la Promozione Turistica	Arduini	23/03/99
160	Criteri di finanziamento alle Aziende sanitarie regionali	Fasola	24/03/99
161	Lavori di arredo urbano nella "Piazza Grande" di Palmanova	Guerra, Violino	26/03/99
162	Escussione fidejussione ERSA di oltre otto miliardi	Cisilino	29/03/99
163	Situazione sanitaria triestina	Staffieri	29/03/99
164	Ritardi nell'approvazione del Piano regionale per l'emergenza sanitaria	Fasola, Castaldo, Staffieri, Degano,	02/04/99

		Mattassi, Molinaro, Bortuzzo	
165	Situazione Canale di Ponterosso	De Gioia	09/04/99
166	Possibile riacutizzarsi della situazione di crisi occupazionale alla Ferriera di Trieste	Zorzini	09/04/99
168	Sulla sede della Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dei segretari Comunali e Provinciali	Alzetta, Saro	13/04/99
169	Sullo stato di attuazione degli interventi autostradali tra il F.V.G. e la Slovenia	Guerra, Saro, Seganti	13/04/99
170	Autovie Venete socio di riferimento della Venezia-Padova: un affare? E per chi?	Arduini	14/04/99
171	Aeroporto di Ronchi dei Legionari e mancata concorrenzialità nei confronti degli aeroporti del nord	Ritossa	20/04/99
172	Richiesta di chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla campagna promozionale mezzo stampa sull'iniziativa "Senza confini"	Zorzini	21/04/99
174	Infrastrutture civili di riqualificazione di centri urbani	Ritossa	27/04/99
175	Erogazione contributi sull'edilizia convenzionata	Ritossa	27/04/99
176	Fondi recupero edilizio	Ritossa	27/04/99
177	Accordi di programma nella realizzazione di progetti di recupero urbano	Ritossa	27/04/99
178	Risparmio energetico	Ritossa	27/04/99
179	Modalità e criteri connessi alienazione di parte del patrimonio immobiliare Lloyd Adriatico SpA di Trieste	Ritossa	27/04/99
180	Disfunzioni e carenze negli interventi dell'Azienda sanitaria ed ospedaliere del Medio Friuli in merito all'assistenza ai malati terminali ed ai portatori di handicap	Baiutti	27/04/99
181	Osservatorio degli appalti, cronica carenza di personale	Ritossa	27/04/99
182	Flussi finanziari della legge n. 457/78 e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia	Ritossa	27/04/99
183	Nuovo impianto chimico a Monfalcone	Violino	28/04/99
184	Anestesisti rianimatori negli ospedali regionali	Fasola, Castaldo, Arduini, Mattassi	28/04/99
185	Acquisto da parte della Regione dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia	Brussa	28/04/99
186	Sui danni derivanti dalla guerra in atto contro la Yugoslavia	Fontanelli	29/04/99
187	Sui danni ambientali derivanti dalla guerra in atto contro la Yugoslavia	Fontanelli	04/05/99

188	Sequals-Gemona: l'Assessore promette, esponenti romani smentiscono: quali le strategie della Giunta?	Bortuzzo, Seganti	04/05/99
189	Necessari interventi nel torrente "Cosa"	Bortuzzo, Vanin	04/05/99
190	Rapporti tra EXE di Udine, Comune di Lignano e CSR	Cisilino	05/05/99
191	Collegamento marittimo Trieste - località del Golfo	De Gioia	07/05/99
192	Soppressione del servizio trasporto merci e passeggeri tra Gorizia e Nova Gorica, da parte delle Ferrovie dello Stato	Cruder, Brussa	07/05/99
193	Strutture sanitarie per cure palliative	Brussa	14/05/99
194	Mancata approvazione del Bilancio di Autovie Servizi	Seganti	17/05/99
195	Pericolo bombe NATO sulle coste del Friuli-Venezia Giulia	Guerra, Seganti	17/05/99
196	Sulle bombe NATO sganciate nel mare Adriatico	Travanut	18/05/99
197	Sui compensi miliardari del direttore di Friulia S.p.A.	Saro, Arduini, Ciriani	19/05/99
198	Programma interventi nel bacino del fiume Isonzo L. 295/95	Cisilino	19/05/99
199	Sulla Fondazione "Osiride Brovedani" di Gradisca d'Isonzo	Degrassi	20/05/99
200	Sanità triestina	Degano	20/05/99
201	Sulla situazione del servizio di elisoccorso	Staffieri	21/05/99
202	Campagna elettorale con i soldi pubblici	Asquini, Franz	21/05/99
203	Raccolta riservata di notizie sull'attività di associazione democratica	Antonaz	24/05/99
204	Disservizi in Autovie Venete	Arduini	24/05/99
205	Sui lavori di manutenzione nel tratto autostradale Palmanova - Portogruaro nelle festività della Pentecoste e sui conseguenti disagi agli utenti	Puiatti	24/05/99
206	Sulla fluidità del traffico autostradale in Friuli-V.G.	Asquini	24/05/99
207	Esposizione amianto in Centrale termoelettrica ENEL a Monfalcone	Gherghetta	25/05/99
208	Regolarizzazione formale e funzionale del Servizio Ospedaliero di Endocrinologia	Staffieri	25/05/99
209	Richiesta documentazione giustificativa ai fini dell'assegnazione di contributi all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia	Marini	26/05/99
210	Dragaggio del Canale Coron	Mattassi, Moretton	28/05/99
211	La Pianificazione regionale rispetta l'autonomia dei Comuni?	Narduzzi, Follegot, Zoppolato	28/05/99
212	Presenze della Giunta regionale in campagna elettorale	Brussa	28/05/99

Interrogazioni a risposta scritta - Non evase (dall'1.3.99 al 31.5.99)

N.	Soggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
59	Policlinico Universitario di Udine. Attivazione dell'attività assistenziale di Riabilitazione in Gemona (UD)	Molinaro	08/03/99
60	L.R. 15/1996 - Comune di S. Giovanni al Natisone (UD). Mancata inclusione nella delimitazione dei Comuni in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata	Molinaro	09/03/99
61	Riparto fondi obiettivo 2 per la ricerca industriale	Seganti	22/03/99
63	Rischi della privatizzazione e ritorsioni antisindacali allo stabilimento ANSALDO di Montalcone	Antonaz	30/04/99
64	Rischi di un allargamento del conflitto nei Balcani e di un coinvolgimento della nostra regione	Antonaz	30/04/99
65	Richiesta di verifica dell'attività del Servizio ispettivo dell'Assessorato regionale alle Autonomie locali	Antonaz, Pegolo	11/05/99
66	Sulla presunta irregolarità di alcune deliberazioni della Giunta comunale di Pordenone e sull'attività del Servizio ispettivo dell'Assessorato regionale alle autonomie locali	Alzetta, Sonego	13/05/99
67	Gravi rischi per la sicurezza collettiva e per l'economia regionale a causa della presenza di bombe nell'alto Adriatico	Antonaz, Pegolo	17/05/99
68	Invio di mezzi corazzati e truppe da stazioni ferroviarie della regione Friuli-Venezia Giulia in Ungheria via Slovenia e Croazia	Antonaz	19/05/99
69	Affidamento Cittadella dello Sport di Trieste	Lippi	19/05/99
70	Manifesti di propaganda politica all'interno di alcuni ospedali di Trieste	Lippi	20/05/99
71	Aiuti alle PMI previsti dall'Obiettivo 5b	Puiatti	24/05/99
72	Chi deve nominare il direttore?	Arduini	25/05/99
73	Azienda di Promozione Turistica	Serpi	25/05/99
74	Sulla legittimità dei comportamenti del Sindaco di Pordenone	Alzetta, Sonego, Travanut	28/05/99

Mozioni - Non evase (dal 1.3.99 al 31.5.99)

N.	Oggetto	Consiglieri interroganti	Data presentazione
15	Emergenza criminalità	Fasola, Franz, Londero, Narduzzi, Seganti, Bortuzzo, Arduini	24/03/99
16	No alla guerra	Antonaz, Pegolo	24/03/99
17	Sull'eventuale intervento militare NATO nei Balcani	Fontanelli, Zorzini	24/03/99
18	Sicurezza della popolazione della Regione Friuli-Venezia Giulia	Serpi	14/04/99
19	Il Governo chieda la pace	Narduzzi, Arduini, Londero, Guerra, Zoppolato, Franz, Follegot, Vanin, Violino, Seganti, Bortuzzo	30/04/99
20	Emergenza occupazionale alla Ferriera di Trieste	Zorzini, Fontanelli	20/05/99
21	Servizi sanitari nel cividalese	Mattassi, Molinaro, Castaldo, Fasola, Fontanelli, Tesini	25/05/99

ERRARA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999. Legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 in materia di edilizia ed urbanistica.

Si rende noto che nel sommario del Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999 a pag. 5101 il titolo della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 deve correttamente leggersi come segue: «Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonchè norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti esterni nel corso del primo semestre 1999.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Onere complessivo
dott.ssa Francesca Laudicina Viale Ledra, 52 33100 Udine	affidamento incarico di valutazione dei piani di impresa presentati per l'anno 1997	L. 20.000.000 (I.V.A. compresa)

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Capurso

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI COMUNITARI E RAPPORTI ESTERNI
TRIESTE

Gara esperita mediante procedura aperta per il servizio denominato: «Attività di assistenza tecnica e monitoraggio DOCUP obiettivo 2 (1997-1999) della Regione Friuli-Venezia Giulia».

1) STAZIONE APPALTANTE

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale affari comunitari e rapporti esterni - via San Francesco, 37 - 34133 Trieste - telefono 040/3775030 fax 040/3775025.

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Procedura aperta.

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: 11. NUMERO DI RIFERIMENTO CPC: 865-866 Servizio di assistenza tecnica e monitoraggio DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

4) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 24 maggio 1999.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/1995.

6) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: una.

7) NOME ED INDIRIZZO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO: costituenda ATI Ecoter S.r.l. e I.r.e.s. Fvg, Ecoter, via Tevere, 44, 00198 Roma.

8) PREZZO: lire 748.000.000 pari a Euro 386.309,76, I.V.A. esclusa.

9) Non sono previsti subappalti.

10) ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso viene pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sul Foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale.

11) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 18 marzo 1999.

12) DATA DI INVIO DELL'AVVISO: 12 luglio 1999.

13) DATA DI RICEVIMENTO DELL'AVVISO da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 12 luglio 1999.

Trieste, 12 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI
TRIESTE

Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di 500 pali in legno di essenza tropicale per impiego marino.

1. *Ente appaltante:* Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e trasporti - Trieste (Italia), via Giulia, 75/1, c.a.p. 34126, telefono +39 40 3774936-3774934, fax +39 40 3774732.

2. *Forma dell'appalto:* procedura aperta.

3. *Luogo di consegna della fornitura:* Conca di Bevazzana, Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine - Italia).

4. *Natura e quantità del prodotto da fornire:* 500 pali in legno duro, di essenza tropicale a durabilità garantita superiore a 15 anni, non impregnati, a sezione rotonda, da impiegare come segnalamenti di vie navigabili, alle foci dei fiumi e in ambiente lagunare. I pali dovranno avere il fusto regolare, privo di evidenti asperità e privo di corteccia. La linea congiungente i centri della sommità e della base dovrà restare all'interno del palo stesso. Il diametro dei pali dovrà essere ≥ 30 cm alla sommità e ≥ 20 cm alla base con conicità graduale. La lunghezza dei pali dovrà essere di 12 m +/- 30 cm. I requisiti dell'essenza arborea offerta dovranno essere certificati da Istituti tecnicamente competenti e autorizzati e riferiti: alla durabilità, alla resistenza all'attacco di funghi, di microrganismi, di insetti marini, di teredini e di ogni altra specie della fauna ittica capace di attaccare il legno, alla resistenza alla corrosione del bagnasciuga.

5. *Termine di consegna del materiale:* 6 mesi dalla stipula del contratto.

6. *Ulteriori informazioni:* Servizio dei porti e della navigazione interna, Trieste via Giulia, 75/1, c.a.p. 34126, telefono +39 40 3774936-40-41-42-60, fax +39 40 3774732.

7. *Termine per la ricezione delle offerte:* 10 settembre 1999 ore 13.00.

8. *Indirizzo:* vedi punto 1.

9. *Lingua di redazione delle offerte:* italiano, inglese.

10. *Persone ammesse all'apertura delle offerte:* rappresentanti dei soggetti in gara.

11. *Data, luogo, ora di apertura delle offerte:* 13 settembre 1999, Trieste, Direzione regionale della viabilità e trasporti, via Giulia, 75/1, 9° piano, stanza 917, ore 11.00.

12. *Garanzie richieste:* nessuna.

13. *Pagamento:* in un'unica rata entro 90 giorni dalla consegna.

14. *Forma giuridica richiesta ai fornitori:* nessuna.

15. *Stima dell'appalto:* lire 500.000.000 pari a Euro 258.228,45 (CE 1103/1997 e D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22).

16. *Periodo di vincolo dell'offerta:* 6 mesi.

17. *Criterio di aggiudicazione:* prezzo più basso.

18. *Altre indicazioni:* il prezzo si intende comprensivo di trasporto e scarico al deposito regionale in località Conca di Bevazzana, Lignano Sabbiadoro, Udine.

La consegna potrà essere effettuata in più fasi.

Non saranno considerate valide le offerte in aumento.

Nel caso di una sola offerta valida l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche all'unica impresa partecipante.

19. *Data di spedizione del bando:* 30 giugno 1999.

20. *Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee:* 30 giugno 1999.

Trieste, 2 luglio 1999.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ
ED AI TRASPORTI:
avv. Valter Santarossa

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per la gestione in concessione degli impianti sportivi dell'area Sacca dei Moreri e palazzina servizi e del punto di ristoro nel palazzetto dello sport.

Si rende noto che la gestione degli impianti sportivi dell'area Sacca dei Moreri e palazzina servizi e del punto di ristoro nel palazzetto dello sport è stata affidata, a seguito di appalto concorso con procedimento che ha avuto luogo in data 25 giugno 1999, alla Cooperativa sociale «L'Onda» di Grado.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECO-SOCIALE:
rag. E. Olivotto

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria.

L'Amministrazione comunale di San Lorenzo Isontino ha indetto asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del

R.D. 827/1924 al miglior offerente sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione» per il giorno 25 agosto 1999 alle ore 12.00 presso la sede comunale.

Offerta entro il 24 agosto 1999 ore 12.00.

Gli Istituti di credito interessati, autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 385/1993, possono richiedere lo schema di convenzione ed il bando di gara contenente gli elementi di valutazione all'Ufficio segreteria (telefono 0481/80026).

San Lorenzo Isontino, 17 luglio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Gianluigi Savino

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto di lavori diversi - n. 7 lotti.

a) ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040.6751 - fax 040.6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi: - degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; - dell'articolo 21, primo comma, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (massimo ribasso sull'elenco prezzi) (lotto A); - dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 5, legge 2 febbraio 1973, n. 14), per i rimanenti lotti.

All'aggiudicazione si procederà in lotti separati e anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti. L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50 per cento della media stessa. Verrà comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenterà il ribasso percentualmente maggiore e che quindi non verrà conteggiata ai fini del calcolo della media.

Non sono ammesse offerte in aumento. Il verbale di gara avrà valore di contratto.

c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste.

d)-e) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

LOTTO A - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali e delle apparecchiature da cucina nell'ambito degli edifici scolastici di proprietà comunale.

Importo a base d'asta: lire 530.000.000 - 273.722,16 Euro.

Categorie ANC richieste: G1 per lire 300 milioni; G11 per lire 300 milioni.

Termine di esecuzione: 360 giorni.

LOTTO B - Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione degli spazi esterni del complesso scolastico di via Archi n. 4.

Importo a base d'asta: lire 3.240.000.000 - 1.673.320,35 Euro + I.V.A. Costo della sicurezza: lire 40.000.000 - 20.658,2 Euro.

Categoria ANC richiesta: G1 per lire 3.000 milioni.

Opere scorporabili: restauro facciate sottoposte a tutela per lire 300.000.000 - 154.937,07 Euro; installazione impianti della categoria G11 per lire 988.000.000 - 510.259,42 Euro; costruzione impianti ascensori per lire 68.000.000 - 35.119,07 Euro; posa in opera di manufatti della categoria S6 per lire 588.720.000 - 304.048,51 Euro; impermeabilizzazioni, isolamenti termici, antincendi per lire 198.040.000 - 102.279,12 Euro.

Termine di esecuzione: 360 giorni con consegna dei lavori entro 5 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

LOTTO C - Lavori di ampliamento del centro sportivo «Zarija» di Basovizza (I e II lotto funzionale).

Importo a base d'asta: lire 1.628.540.069 - 841.070,75 Euro + I.V.A.

Categoria ANC richiesta: G1 per lire 1.500 milioni.

Opere scorporabili: strutture in legno per lire 137.400.000 - 70.961,18 Euro. Costo della sicurezza: lire 81.160.686 - 41.915,10 Euro.

Termine di esecuzione: 260 giorni.

LOTTO D - Ristrutturazione della scuola elementare «A. Sirk» di Santa Croce.

Importo a base d'asta: lire 1.900.000.000 - 981.268,11 Euro + I.V.A.

Categoria ANC richiesta: G1 per lire 3.000 milioni.

Opere scorporabili: installazione di impianti idrotermici, elettrici e telefonici per lire 450.000.000 -

232.405,60 Euro; costruzione di impianti ascensori per lire 22.000.000 - 11.362,05 Euro.

Termine di esecuzione: 270 giorni.

LOTTO E - Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra «Cobolli» di via della Valle.

Importo a base d'asta: lire 1.290.424.430 - 666.448,60 Euro + I.V.A. Costo della sicurezza: lire 18.000.000 - 9.296,22 Euro.

Categoria ANC richiesta: G1 per lire 1.500 milioni.

Opere scorporabili: impianti elettrici e speciali per lire 95.000.000 - 49.063,41 Euro; impianti idro-termo-sanitari e idrico antincendio per lire 262.400.000 - 135.518,29 Euro; impianti elevatori per lire 13.000.000 - 6.713,94 Euro.

Termine di esecuzione: 250 giorni.

LOTTO F - Lavori di riorganizzazione della viabilità sulle Rive nel tratto da piazza della Libertà al canale del Ponte Rosso, compresa la sistemazione dei servizi a rete.

Importo a base d'asta lire 2.580.669.000 - 1.332.804,31 Euro + I.V.A.

Categoria ANC richiesta: G3 per lire 3.000 milioni.

Opere scorporabili: segnaletica per lire 63.275.000 - 32.678,81 Euro; opere a verde e arredo urbano per lire 182.650.000 - 94.330,85 Euro; impianto di illuminazione pubblica per lire 337.332.000 - 174.217,44 Euro.

Termine di esecuzione: 210 giorni.

LOTTO G - Lavori di ristrutturazione degli edifici dell'ex campo profughi di Prosecco.

Importo a base d'asta: lire 1.195.421.670 - 617.383,77 Euro + I.V.A.

Categoria ANC richiesta: G1 per lire 1.500 milioni.

Termine di esecuzione: 300 giorni.

f) INFORMAZIONI: Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - Largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi a: - Servizio manutenzione e gestione patrimonio (lotto A), Servizio ristrutturazioni del patrimonio (lotti B e D) e Servizio sviluppo del patrimonio (lotti C ed E) - IV piano - Palazzo Costanzi, n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242; - Servizio manutenzione e sviluppo rete urbana (lotto F) - IV piano - stanza n. 443 - telefono 040/6754895; Studio «2 G Centro» (lotto G) - corso U. Saba, n. 6 - Trieste - telefono 040/636034.

Gli elaborati di gara del lotto G potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso il succitato Servizio contratti e grandi opere ed acquistati presso l'Eliografia Utiltecnica - via U. Foscolo, n. 5/7 - Trieste - telefono 040/662666. Gli elaborati dei rimanenti lotti saranno, invece, in visione nei rispettivi uffici tecnici sopraindicati.

I Capitolati speciali e gli elaborati progettuali relativi ai singoli appalti, allegati ai rispettivi verbali d'asta, costituiranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti. Presso i Servizi nei quali gli elaborati progettuali sono in visione va ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle categorie di lavoro e forniture» necessario alla formulazione delle offerte, per i lotti da B a G. Presso il Servizio manutenzione e sviluppo rete urbana va inoltre ritirato il modulo «offerta prezzi unitari» predisposto dall'AC.E.GA.S. S.p.A. necessario alla formulazione dell'offerta per il lotto F.

g) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le aste si terranno presso il Comune di Trieste - Largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 216 alle seguenti date a partire dalle ore 10: il giorno 10 agosto 1999 lotto A; il giorno 13 agosto 1999 lotto B; il giorno 27 agosto 1999 lotto C; il giorno 3 settembre 1999 lotto D; il giorno 7 settembre 1999 lotto E; il giorno 9 settembre 1999 lotto F; il giorno 14 settembre 1999 lotto G.

Per partecipare alle aste i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, le proprie offerte, redatte in lingua italiana, stese su carta bollata e sottoscritte, che dovranno riferirsi ognuna al singolo lotto ed essere chiuse in separate buste sigillate, firmate sui lembi di chiusura e poste, insieme ai documenti sottoindicati, in altre buste, anch'esse chiuse con efficiente sigillo, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta «Asta pubblica del giorno ...... appalto lavori - offerta per il lotto ......» e l'indicazione della lettera del lotto al quale l'offerta contenuta nel plico si riferisce.

Ogni concorrente potrà partecipare ad una, a più o a tutte le aste ma le offerte dovranno essere formulate separatamente e inoltrate in distinti plichi, pena l'esclusione dalla gara.

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 delle sottoindicate date: - 9 agosto 1999 per l'asta attinente al lotto A; - 12 agosto 1999 per l'asta attinente al lotto B; - 26 agosto 1999 per l'asta attinente al lotto C; - 2 settembre 1999 per l'asta attinente al lotto D; - 6 settembre 1999 per l'asta attinente al lotto E; - 8 settembre 1999 per l'asta attinente al lotto F; 13 settembre 1999 per l'asta attinente al lotto G.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per in-

vio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

h) Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77, R.D. 827/1924.

i) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Lotto C - Contributo regionale e finanziamento Comitato usi civici.

Lotti A, B e D - Mutuo bancario.

Lotto E - Contributo provinciale.

Lotto F - Contributo regionale e provinciale; il pagamento delle opere eseguite di competenza dell'AC.E.GA.S. S.p.A. verrà effettuato direttamente da detta Società.

Lotto G - Programma Interreg II Italia/Slovenia; le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1855 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 16 del 2 ottobre 1998.

Per la copertura di spesa con contributo regionale e provinciale e con il finanziamento del programma Interreg II non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del contributo o del finanziamento e l'acquisizione dell'erogazione da parte dell'Amministrazione.

j) PARTECIPAZIONE IMPRESE E CONSORZI - Sono ammessi a partecipare alla gara anche le associazioni temporanee d'imprese ed i consorzi ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

k) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE - Ogni offerta dovrà contenere: per i lotti da B a G il modulo denominato «Lista delle categorie di lavori e forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso i Servizi nei quali gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

L'offerta relativa al lotto F dovrà contenere pure l'offerta prezzi unitari predisposta dall'AC.E.GA.S. S.p.A.. Per tale lotto l'offerta sarà costituita dalla somma dei totali riportati nel modulo predisposto dal Comune ed in quello predisposto dall'AC.E.GA.S. S.p.A.

L'offerta relativa ai lotti C, B ed E dovrà inoltre contenere il medesimo modulo su supporto informatico (dischetto - che verrà consegnato assieme alla suddetta «lista delle categorie di lavori e forniture»).

Tali due esemplari dovranno essere perfettamente rispondenti uno con l'altro, non contenere errori di alcun genere e riportare tutte le quantificazioni richieste in merito ai prezzi offerti ed alle operazioni aritmetiche di stima. La mancata produzione del dischetto da parte delle concorrenti non comporterà l'esclusione dalla gara.

Per il lotto A l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico che la ditta è disposta a praticare sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Inoltre, per tutti i lotti:

- la dichiarazione di accettare integralmente le condizioni specificate nel presente bando e negli atti in esso richiamati e di impegnarsi ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi risultanti dall'offerta, nel loro complesso, remunerativi e non suscettibili di alcuna maggiorazione. Per i lotti B, D ed E la presente dichiarazione dovrà essere sostituita da quella richiesta negli articoli 6 dei Capitolati speciali d'appalto relativi ai lotti medesimi;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di accettarne i contenuti;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale e partita I.V.A. dell'Impresa;
- l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione di cui al successivo punto m).

DOCUMENTI

1) *Per tutti i concorrenti*

A - Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio

pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - Dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- i nominativi di tutti i direttori tecnici;

ed attestante:

I. l'iscrizione alla Camera di commercio;

II. la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

III. il numero di matricola d'iscrizione all'A.N.C., le categorie e le classifiche d'importo per le quali l'Impresa è iscritta;

IV. l'inesistenza a carico del dichiarante e dell'Impresa di comportamenti determinanti la sospensione dall'A.N.C. prevista dall'articolo 5 della legge 687/1984;

V. l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall'articolo 24, 1° comma, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993; tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella della gara;

VI. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

VII. la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; i concorrenti per i lotti B ed F dovranno inoltre dichiarare quanto indicato nei successivi punti VIII e IX e produrre la documentazione del punto C;

VIII. il possesso di una cifra d'affari in lavori, nell'ultimo quinquennio, derivante da attività diretta ed indiretta dell'Impresa, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d) del decreto Ministro LL.PP. 9 marzo 1989, n. 172, non inferiore all'importo a base d'asta;

IX. di aver sostenuto, per il suddetto periodo, per il personale dipendente un costo non inferiore allo 0,10 dell'importo a base d'asta.

C - Copia in carta semplice degli estratti di bilancio e/o di altra documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, con evidenziati i requisiti di cui ai precedenti punti VIII e IX. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dalle norme vigenti. Si farà luogo alla procedura di cui all'articolo 10 - comma 1 - quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2) *Per le associazioni temporanee d'imprese*

La capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la capogruppo stessa, la dichiarazione e la documentazione se necessaria di cui al precedente punto 1) ed i requisiti tecnico-finanziari in capo all'Associazione devono essere posseduti nelle percentuali stabilite dall'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. La capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione. È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge. Per quanto specificatamente attiene alle classifiche d'iscrizione all'A.N.C., si fa richiamo all'articolo 23 del decreto legislativo 406 del 19 dicembre 1991 e successive modificazioni.

l) SVINCOLO DELL'OFFERTA - Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

m) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTARE - Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

n) ONERI ASSICURATIVI - Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi, come meglio precisato nei Capitolati speciali d'appalto relativi ai singoli lotti.

o) SPESE - Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

p) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994, n. 109. La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento. All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

Trieste, 9 luglio 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Statuto comunale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune di Aviano

1. Il Comune di Aviano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente statuto.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone

1. Il Comune di Aviano comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Aviano, Castello, Giais, Marsure e S. Martino di Campagna.

3. Capoluogo e sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli Uffici è Aviano.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale possono essere apportate con le modalità previste dalla legge regionale.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

6. L'uso del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali è vietato; in deroga il Consiglio potrà autorizzare l'uso dello stemma da parte di enti od associazioni operanti nel territorio comunale fissandone le relative modalità.

Art. 3
Funzioni del Comune

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 4
Albo pretorio

1. Il Comune, presso la sede municipale, ha un «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

Art. 7
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e la imparzialità.

3. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data della vacanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari senza alcun limite numerico.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque pronunzia di proscioglimento.

Art. 10
Le sedute consiliari

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre questioni.

3. Se lo richiede un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno i relativi argomenti.

4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini, da computarsi a norma dell'articolo 155 del codice di procedura civile:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni, di cui due lavorativi per gli uffici comunali, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune.

7. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

8. Salvi i casi in cui la legge o lo statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.

9. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma, il principio della maggioranza relativa dei votanti.

10. A parità di voti viene eletto l'anziano di età. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è richiesto il deposito di un curriculum.

11. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

12. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato o presieduto dal vice Sindaco.

13. Durante le sedute consiliari, in caso di assenza anche del vice Sindaco, presiede l'Assessore più anziano fra i presenti in sala.

14. Alle sedute del Consiglio comunale può partecipare anche l'eventuale assessore esterno con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, commissioni temporanee, permanenti o speciali composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio nelle materie previste dal regolamento al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.

4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti; esse sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 12

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ispirando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 13

Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro assessori, tra cui il vice Sindaco, nominati dal Sindaco in seno al Consiglio comunale; il Consiglio prende atto della nomina della Giunta comunale unitamente al programma dell'amministrazione, nella prima seduta successiva alla elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina, nel caso di sostituzione di assessori.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il Sindaco potrà nominare uno degli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. I nominativi degli Assessori possono essere disposti nella lista presentata al Consiglio nell'ordine di anzianità voluto dal Sindaco, purchè egli faccia di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico. In questo caso Assessore anziano è colui che nella lista viene indicato nell'ordine come il primo degli Assessori (fatta eccezione per il vice Sindaco).

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente non sia stata presentata, Assessore anziano è il più anziano di età tra i candidati.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

6. Al vicesindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione, sia quale ufficiale del Governo.

Art. 14

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura la unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su specifica determinazione del Sindaco:

a) i responsabili di servizi od uffici;

b) i consiglieri comunali;

esperti e consulenti esterni.

Art. 15

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco dà comunicazione della avvenuta sostituzione di uno o più assessori al Consiglio. Le dimissioni non possono essere ritirate e sono irrevocabili.

2. La revoca degli assessori è demandata alla valutazione discrezionale del Sindaco.

3. I componenti della Giunta decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei componenti della Giunta dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione.

Art. 16

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17

Competenza della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi. Nella sua azione la Giunta si uniforma al principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, propri degli organi elettivi, e compiti di gestione, di competenza dei responsabili dei servizi. A tal fine individua con provvedimenti deliberativi generali gli scopi gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili dei servizi nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio riferendo annualmente sulla propria attività con una relazione che accompagna il conto consuntivo.

3. La Giunta svolge altresì una attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio predisponendo gli schemi degli atti fondamentali di programmazione ed indirizzo, i piani territoriali ed urbanistici, gli schemi di regolamenti, ogni altra proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del Consiglio.

4. Appartiene alla competenza della Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 18

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate e modificate.

Art. 19

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono pubblicate secondo le disposizioni di legge.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 20

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo, viene eletto direttamente dagli elettori del Comune e dura in carica quattro anni.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 21

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) nomina, convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 25, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti per mezzo dell'Assessore da lui delegato; nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento ai criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi e degli uffici;

f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) rilascia attestati di notorietà pubblica;

h) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

i) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito con l'articolo 13, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata al Consiglio stesso, dalla legge o dagli statuti degli Enti, Aziende e Istituzioni medesime;

n) nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo la modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

p) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

q) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri comunali quando previsto da specifiche norme di legge o dello statuto;

r) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionali, che lo statuto non abbia esplicitamente attribuito ai dirigenti, al Segretario o ai responsabili dei servizi.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e so-

vrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegati al Comune.

Art. 22

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2°, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 23

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette, sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero intercorsi.

Art. 24

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 25

Delegazioni al Sindaco

1. Nel caso previsto dal comma 6° dell'articolo 13, il Sindaco, con proprio provvedimento, conferisce al Vicesindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in casi di assenza o impedimento.

2. Vicesindaco ed Assessore delegato devono sempre coincidere con la stessa persona.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del documento di nomina.

4. Il Sindaco, ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli altri Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè adeguata informazione ai cittadini.

7. Il Sindaco, qualora sussistano particolari esigenze, può delegare, senza potere di firma, ad uno o più consiglieri la trattazione di determinati argomenti o la cura di alcuni settori di interventi, con obbligo degli stessi di riferirne al Sindaco stesso.

8. I consiglieri delegati possono partecipare alle sedute della Giunta su invito del Sindaco senza tuttavia disporre del diritto di voto.

9. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, la delega per la sottoscrizione degli atti spettantigli quale ufficiale di governo, con esclusione delle ordinanze di cui al precedente articolo 23, 3° comma, al Segretario ed ai funzionari comunali.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione

ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali (ivi comprese le associazioni), sportive, ricreative, culturali e di volontariato.

3. A tal fine il Comune:

a) valorizza libere forme associative;

b) promuove organismi di partecipazione;

c) favorisce le iniziative popolari;

d) garantisce la pubblicità degli atti, il diritto di accesso e di informazione;

e) favorisce la costituzione di organismi per la gestione di particolari servizi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione;

f) favorisce tutte le forme di promozione umana.

4. Il Consiglio comunale può eleggere commissioni consultive temporanee o permanenti, estese anche a non consiglieri e con rappresentanza della minoranza.

Art. 27

Albo delle associazioni

1. Per i fini di cui al precedente articolo è istituito l'Albo comunale delle Associazioni.

2. All'Albo possono essere iscritte, su richiesta, con deliberazione della Giunta comunale, le Associazioni ed altre forme associative legalmente costituite che nel proprio statuto assicurino la rispondenza dei propri fini con quelli perseguiti dal Comune così come definiti dal precedente articolo 3.

3. Le Associazioni iscritte all'Albo, a richiesta, vengono consultate nelle materie attinenti le finalità o scopi sociali da esse perseguiti; esse possono altresì:

- ottenere forme di incentivazione e sostegno dal Comune per l'attività svolta;
- accedere alle strutture, ai beni e ai servizi comunali;
- ottenere di partecipare, su specifici argomenti di competenza e previa richiesta, ai lavori delle commissioni consiliari.

4. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo.

CAPO II

RIUNIONI E ASSEMBLEE

Art. 28

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana e ne facciano richiesta, le strutture e gli spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite di spesa a carico del Comune.

4. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti di età superiore ai 16 anni e di ogni altra categoria sociale, a livello di una o più frazioni:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni su materie di loro interesse e con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta comunale.

6. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.

7. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata chiesta da altri a proprie spese.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 29

Petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte al Consiglio comunale e alla Giunta comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina e dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, nonchè proporre assemblee pubbliche con la partecipazione della Giunta e del Consiglio, deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro due mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con la indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

Art. 30

Istanze

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, alle quali il Sindaco deve dare risposta scritta entro 20 giorni dal ricevimento.

2. Agli effetti del precedente comma le istanze devono essere sottoscritte dai presentatori con la indicazione delle loro generalità.

Art. 31

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle tariffe, attività amministrative vincolate da leggi regionali o statali o su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede alla indizione del referendum nei successivi tre mesi.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.

4. La indizione è fatta quando la richiesta di referendum è formulata, con sottoscrizione autenticata, da almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto in sede di elezione del Consiglio comunale in carica al momento della richiesta, con esclusione degli elettori residenti all'estero: entro due mesi dal deposito delle firme autenticate nel numero minimo richiesto, deposito da effettuarsi entro quattro mesi dalla comunicazione obbligatoria al Comune di avvio dell'iniziativa referendaria, il Consiglio comunale si esprimerà, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla ammissibilità del referendum purchè non in contrasto con il precedente 1° comma.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Il Sindaco procederà alla indizione del referendum entro due mesi dalla esecutività della deliberazione consiliare di cui al 4° comma.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

10. La pubblicizzazione della consultazione, effettuata mediante specifica comunicazione inviata a tutte le famiglie almeno 20 giorni prima della adeguata consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

11. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

12. La consultazione è valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

13. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 32

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonchè, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 33

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e mo-

tivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 34

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 35

Il Difensore civico - Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso le Amministrazioni comunali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo competente.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

8. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, all'Amministrazione comunale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 36

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio comunale deve essere convocato entro 60 giorni dall'ultima data di approvazione dello Statuto del Comune.

Art. 37

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel territorio della Comunità Pedemontana del Livenza

che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri del Comitato provinciale di controllo sugli atti dei Comuni;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;

e) i candidati alle elezioni dei rispettivi Consigli comunali in carica.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonchè di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

Art. 38

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 36 del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale e con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 39

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. All'assegnazione del personale provvede, d'intesa con il Difensore civico, l'Amministrazione comunale nell'ambito della dotazione organica della stessa e nel rispetto del regolamento relativo all'organizzazione degli uffici comunali.

3. Al Difensore civico compete una indennità di carica corrispondente a non più del 30% di quella percepita dal Sindaco. Saranno inoltre rimborsate eventuali spese adeguatamente documentate.

Art. 40

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne hanno provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI

Art. 41

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 42

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902.

Art. 44

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può altresì deliberare la costituzione di «istituzioni», organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica o amministrativa in materia. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti e a votazione palese. Si applicano, per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata e palese a maggioranza assoluta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. È nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o Province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e/o Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla legge.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di

programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 48
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi che deve basarsi sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 49
Organizzazione degli uffici

1. Gli Uffici comunali si articolano in unità operative complesse ed unità operative semplici.

2. La struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, è l'unità operativa complessa e viene individuata nel settore.

3. L'unità operativa complessa può articolarsi in servizi ed unità operative semplici.

4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenze proprie.

Art. 50
Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

c) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessività della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art. 51
Responsabili di settore

1. Viene definito responsabile di settore il dipendente che sia capo di una unità operativa complessa di massima dimensione.

2. Ai responsabili di settore spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli previsti dall'articolo 51 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di eventuali qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Al responsabile del settore interessato deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica

e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990.

5. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

Art. 52

Il messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dalla Giunta comunale, che hanno potere di notificare gli atti esclusivamente nel territorio comunale.

2. Il messo è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione per i quali non siano prescritte speciali formalità; può notificare anche atti di altre Amministrazioni che ne facciano richiesta, previo il pagamento di un rimborso spese a favore del Comune che, qualora non fosse già quantificato dalla Legge, verrà quantificato dalla Giunta comunale.

3. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

4. Qualora il Comune facesse parte di un Consorzio o fosse convenzionato con altri Enti, il messo è autorizzato a notificare senza le spese di cui al comma 2°, gli atti del Consorzio o della convenzione.

Art. 53

Collaborazione esterna

1. Il Regolamento dei contratti può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 54

Direttore generale

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale può provvedervi con le modalità previste dall'articolo 51 bis, 3° comma della legge 142/1990 o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario generale.

2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Sindaco e comunque risponde in prima persona della realizzazione del programma politico-amministrativo dell'Amministrazione secondo i modi ed i tempi fissati dal Sindaco. A tal fine al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di settore e di servizio.

3. Può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi l'ha conferito.

4. Le competenze del Direttore generale, previste dall'articolo 51 bis della legge 142/1990 saranno specificatamente individuate dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
DEL PERSONALE

Art. 55

Norme applicabili

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione comunale sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i dipendenti comunali oltre alle vigenti norme in materia di responsabilità civile amministrativa, penale e contabile si applicano l'articolo 2106 del Codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme previste dal citato decreto legislativo. L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di aderire ad iniziative tese ad istituire, mediante convenzione con altre amministrazioni, un unico collegio arbitrale.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 57

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sè, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni adempimento inerente al singolo procedimento, nonchè, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Art. 58

Vice segretario

1. Il Comune ha un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI
RESPONSABILITÀ

Art. 59

Accertamento della responsabilità

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del settore che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 60

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 61

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 62

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 63

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il responsabile del settore interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 142/1990.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 64

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 65

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 66

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola ogni cinque anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 67

Contabilità comunale - Il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, articolo 55, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 68

Contabilità comunale - Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al Conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 70 del presente statuto.

Art. 69
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che in contratto si intende di perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. La deliberazione di autorizzazione a contrarre può essere assunta dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione del Piano risorse obiettivi.

Art. 70
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 71
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dalla apposita convenzione.

Art. 72
Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei settori eseguono semestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige semestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 73
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica e territoriale della Regione e di altri Enti, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure previste dalla legge.

Art. 74
Inziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 75
Delega di funzioni

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana o altri Enti sovracomunali, l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76
Modificazione e abrogazione dello statuto

1. Ogni modifica dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto e sarà approvata con le modalità previste per la adozione dello stesso.

3. Una iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 77
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto saranno deliberati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dallo statuto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 78
Entrata in vigore dei regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 79
Entrata in vigore dello statuto

1. L'entrata in vigore e la pubblicazione del presente statuto nonchè delle modifiche ed integrazioni sono regolate dall'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nota

Il testo riportato tiene conto delle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25 marzo 1999 e del provvedimento del CO.RE.CO. n. 27894/n.3596 C.C. del 21 giugno 1999.

Si fa presente che le modifiche introdotte entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione dei Piani regolatori particolareggiati, di iniziativa pubblica, di isolati nelle frazioni di Zompicchia e Goricizza.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17 giugno 1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottatti i P.R.P.C., di iniziativa pubblica, di isolati nelle frazioni di Zompicchia e Goricizza.

Gli stessi P.R.P.C. sono depositati presso la Segreteria Comunale (Ufficio Tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffcale Regionale affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni o opposizioni in carta lega-

le, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Codroipo, 15 luglio 1999

L'ASSESSORE DELEGATO:
Daniele Cordovado

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di approvazione del Piano di ricomposizione particellare dei comparti «G» ed «I» del Piano particolareggiato di ricostruzione di via Dante.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4°, della legge regionale n. 33 dell'8 agosto 1984 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare 25 marzo 1999 n. 35, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie dei comparti «G» ed «I» del Piano particolareggiato di ricostruzione di via Dante ed è stata effettuata la contestuale assegnazione definitiva dei lotti, come da disposti di cui alla legge regionale 33/1984.

La suddetta deliberazione consiliare, esecutiva, è stata affissa all'Albo comunale dal 21 aprile 1999 al 6 maggio 1999.

Tarcento, 8 luglio 1999

IL SINDACO:
dr. Lucio Tollis

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta Provinciale 2 giugno 1999, n. 235. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor. Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza del 16 novembre 1998 con la quale la Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. con sede in Comune di Latisana, via Crosere n. 36 ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, catastalmente individuato al foglio 15, mappale 85 e foglio 17, mappali 575, 576, 798, 869, 871, 873 e 876 di complessivi mq. 18.700 e una capacità di trattamento annua massima di mc. 26.000 di frazione secca di rifiuti solidi urbani e assimilati e mc. 3.000 di frazione organica verde;

Atteso che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 27 novembre 1998, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

Vista la nota del 16 marzo 1999 prot. n. 1835 con la quale il Comune di Teor comunica che, ai sensi del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., trascorso il termine di giorni 45 per la resa del parere di competenza del Comune, il parere stesso è da intendersi favorevole;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana», n. 95 del 14 aprile 1999, con il quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dell'opera in argomento purché vengano rispettate le prescrizioni che vengono riportate integralmente all'articolo 4 del presente atto.

Constatato che sono state espletate tutte le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 4 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., relativamente alle pubblicazioni necessarie per la formalizzazione all'interno della Conferenza tecnica della pronuncia di V.I.A.;

Visto che la Ditta richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come da nota della «La Nuova Immobiliare» attestante la concessione in locazione dell'immobile oggetto dell'intervento;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica, nella seduta del 7 maggio 1999, sulla richiesta di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in argomento, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate integralmente all'articolo 4 del presente atto.

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, catastalmente individuato al foglio 15, mappale 85 e foglio 17, mappali 575, 576, 798, 869, 871, 873 e 876.

Art. 2

La Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. con sede in Comune di Latisana, via Crosere, n. 36, è autorizzata a costruire il centro polifunzionale di stoccaggio, selezione e lavorazione della frazione secca di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Teor, catastalmente individuato al foglio 15, mappale 85 e foglio 17, mappali 575, 576, 798, 869, 871, 873 e 876 di complessivi mq. 18.700 e una capacità di trattamento annua massima di mc. 26.000 di frazione secca di rifiuti solidi urbani e assimilati e mc. 3.000 di frazione organica verde, rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del Decreto Legislativo 22/1997, come sotto specificati:

Codice C.E.R.	Designazione
02 01 04	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 02	segatura
03 01 03	scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
04 02 01	rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 02 02	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04	rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08	rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 06	stampi imitilizzabili
10 13 03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
15 01 01	carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 04	materiali da costruzione a base di gesso
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 04 02	alluminio

17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 07 01	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 07	legno
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 03 01	rifiuti urbani misti

Art. 3

L'autorizzazione a costruire l'impianto è subordinata alla:

1. nomina da parte della Ditta del direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
2. comunicazione alla Provincia con almeno sessanta giorni di anticipo della data di inizio lavori;
3. i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della Ditta autorizzata, del presente provvedimento e dovranno venire ultimati entro due anni;
4. posizionamento, in ambito di cantiere, del cartello previsto dal Regolamento Comunale per i lavori edili, riportante gli estremi della presente autorizzazione, e gli estremi di legge, per i quali la medesima è stata rilasciata, riportati nel successivo articolo 10.

Art. 4

La realizzazione dell'impianto in oggetto deve essere effettuata in conformità al progetto approvato e predisposta per il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il refluo che si origina dal lavaggio e disinfezione delle aree di lavorazione, interne al capannone, deve essere opportunamente raccolto in canalette e/o bacini di contenimento opportunamente dimensionati. Le strutture di cui sopra devono avere idonee pendenze per favorire il deflusso del refluo verso l'impianto di sgrigliatura;

b) gli spogliatoi dovranno essere organizzati in modo da prevedere aree diverse adibite rispettivamente a spogliatoio «sporco» e spogliatoio «pulito» con individuazione di percorsi sporco/pulito distinti;

c) nella cabina di selezione, sopra il nastro trasportatore, vengano realizzati idonei schermi trasparenti paraschizzi in corrispondenza delle postazioni fisse di lavoro;

d) i criteri di dimensionamento dell'impianto di climatizzazione della cabina di selezione dovranno prevedere il regime di pressione positiva del locale;

e) qualora vengano previste operazioni di selezione/lavorazione di frazioni di rifiuti che possono comportare la liberazione di polveri in aria, gli impianti di trattamento dovranno essere dotati di aspirazione localizzata;

f) le fasi di stoccaggio e condizionamento volumetrico del verde esterno devono essere effettuate su un'area impermeabilizzata e con adeguata pendenza. Tale platea deve essere collegata con un pozzetto a tenuta del refluo;

g) lungo il margine esterno dell'area a verde sita ad ovest dell'impianto, iniziando a nord fin dove possibile compatibilmente con la distanza prescritta dal confine del lotto, dovrà essere collocata una quinta vegetale costituita da piante di «Pioppo italico», nella densità orientativa di una pianta ogni 2,5-3 metri lungo i lati ovest e sud dell'area medesima (cfr. tavola inquadramento progettuale);

h) analoga quinta dovrà essere collocata lungo il lato sud della recinzione medesima (cfr. ibidem);

i) sui tre lati ovest, sud ed est dell'area di stoccaggio della frazione organica, dovrà inoltre essere collocata una quinta arbustiva costituita da «Lauro cerasus» (sempreverde) ed analoga quinta dovrà essere sistemata lungo il lato sud della recinzione e lungo la fascia verde ad ovest dello stabilimento;

j) dovrà essere garantito, con gli accorgimenti necessari, l'attecchimento della vegetazione sopra descritta;

k) il trituratore mobile dell'organico verde dovrà essere fatto funzionare obbligatoriamente all'interno dello stabilimento e lo stesso dovrà essere quello previsto nel progetto meno semplificato e non quello proposto in subordine;

l) si dovrà richiedere alla competente A.S.S. (e successivamente all'ARPA) di eseguire una campagna di monitoraggio del rumore, in tutte le condizioni di funzionamento dell'impianto, al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 (max 70 dBA nel periodo diurno e 60 dBA nel periodo notturno nelle zone industriali);

m) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, sarà necessario che l'ANUA presenti gli atti di concessione da parte dei Comuni (o Consorzi) che vorranno conferire rifiuti solidi urbani e assimilati;

n) i rifiuti extra-regionali non possono essere trattati nell'impianto, in quanto non esportabili dalle Regioni di provenienza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 22/1997.

Art. 5

Per i lavori di cui sopra viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera il dott. ing. Giuseppe Capria di Udine; il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione dei lavori in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato e delle prescrizioni contenute nella presente determina, nonché, la verifica della funzionalità dell'impianto e la sua esecuzione a regola d'arte. Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Art. 6

La Ditta ANUA S.n.c. di Bellotto Nello & C. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinchè, quest'ultimo provveda di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza e a redigere apposito verbale.

Art. 7

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ai sensi del comma 17, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, verrà rilasciata con atto successivo, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 lettera m).

Art. 8

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 9

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 11

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articoli 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende noto che in data 16 settembre 1999 alle ore 9.30, nella sala riunioni dell'A.S.S. n. 1 «Triestina», sita al IV piano di via del Farneto, n.3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

– n. 2 posti Dirigente medico di 1° livello Medicina Interna;
– n. 1 posto operatore professionale collaboratore di 1ª categoria - Odontotecnico;
– n. 20 posti operatore professionale collaboratore di 1ª categoria - Infermiere Professionale;
– n. 4 posti di assistente tecnico - perito industriale elettronico o telecomunicazioni;
– n. 1 posto di assistente tecnico - perito meccanico.

Trieste, 28 giugno 1999

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - infermiere professionale.

In attuazione della determinazione n. 306 in data 17 giugno 1999, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. n. 487/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore infermiere professionale:

1) Moratti Gabriella nata l'8 dicembre 1969 punti 65,260 su punti 100

2) Crevatin Jenny nata il 4 ottobre 1972 punti 53,710 su punti 100

3) Mazzoli Fulvio nato il 30 ottobre 1971 punti 53,340 su punti 100

4) Visintin Paola nata il 18 aprile 1962 punti 52,820 su punti 100

5) Malghera Silvia nata il 15 settembre 1971 punti 52,150 su punti 100

6) Schiavo Giorgia nata il 25 febbraio 1969 punti 51,940 su punti 100

7) Giordano Faro nato il 2 settembre 1971 punti 51,200 su punti 100

8) Mangialasche Donatella nata il 22 settembre 1962 punti 50,950 su punti 100

9) Postir Clelia nata il 4 agosto 1974 punti 50,810 su punti 100

10) Fabris Stefano nato il 19 luglio 1972 punti 50,530 su punti 100

11) Cecutti Tiziano nato il 30 marzo 1975 punti 50,050 su punti 100

12) Salluzzo Katiuscia nata il 18 aprile 1973 punti 49,780 su punti 100

13) Bertoldo Isabella nata il 23 dicembre 1973 punti 49,130 su punti 100

14) Ongaretti Lara nata il 21 novembre 1972 punti 48,840 su punti 100

15) Zille Lara nata il 12 dicembre 1972 punti 48,760 su punti 100

16) Rinaldi Sonia nata l'8 aprile 1970 punti 48,140 su punti 100

17) De Pellegrin Milena nata il 12 settembre 1972 punti 48,010 su punti 100

18) Giannotto Cristiano nato il 22 febbraio 1976 punti 48,000 su punti 100

19) Fabris Antonella nata il 29 marzo 1970 punti 47,620 su punti 100

20) Petrizzo Romina nata il 16 agosto 1974 punti 47,610 su punti 100

21) Corazza Luigi nato il 3 agosto 1968 punti 47,590 su punti 100

22) Bazzo Loris nato il 31 marzo 1976 punti 46,750 su punti 100

23) Gorjan Michela nata il 20 dicembre 1973 punti 46,000 su punti 100

24) Fonovich Serena nata il 10 gennaio 1974 punti 45,730 su punti 100

25) Fratta Tiziana nata il 23 maggio 1972, punti 45,240 su punti 100

26) Bressan Caterina nata il 24 febbraio 1966 punti 45,050 su punti 100

27) Giordani Raffella nata il 13 settembre 1974 punti 44,870 su punti 100

28) Cigana Francesca nata il 7 febbraio 1975 punti 44,050 su punti 100

29) Kogoj Barbara nata il 18 novembre 1972 punti 43,970 su punti 100

30) Zandonà Manuela nata il 7 giugno 1975 punti 43,900 su punti 100

31) Follador Elena nata il 22 luglio 1974 punti 43,800 su punti 100

32) Rapretti Chiara nata il 16 giugno 1975 punti 43,610 su punti 100

33) Vettoretto Arianna nata il 12 dicembre 1976 punti 43,500 su punti 100

34) Driol Martina nata il 12 agosto 1974 punti 43,360 su punti 100

35) Giacometti Lorenza nata il 27 aprile 1964 punti 43,190 su punti 100

36) Del Piero Elvia nata il 24 marzo 1969 punti 42,870 su punti 100

37) Labbruzzo Christian nato il 3 maggio 1974 punti 42,680 su punti 100

38) Raffin Laura nata il 27 marzo 1973 punti 42,460 su punti 100

39) Salvò Albina nata il 10 dicembre 1967 punti 42,460 su punti 100

40) Babuin Stefano nato il 27 settembre 1975 punti 42,270 su punti 100

41) Sedrani Elisa nata il 16 gennaio 1975 punti 42,220 su punti 100

42) De Anna Roberto nato il 16 novembre 1974 punti 42,200 su punti 100

43) Ballardin Lucia nata il 4 dicembre 1968 punti 42,110 su punti 100

44) Luvisetto Marta nata il 7 maggio 1973 punti 42,040 su punti 100

45) Altoè Stefania nata il 28 settembre 1956 punti 42,000 su punti 100

46) Spinazzè Luana nata l'1 luglio 1974 punti 41,870 su punti 100

47) Toffolon Loris nato il 31 marzo 1975 punti 41,390 su punti 100

48) Alessi Domenica Daniela nata il 9 aprile 1971 punti 41,100 su punti 100

49) Firrincieli Mauro nato il 5 aprile 1977 punti 41,080 su punti 100

50) Savio Katia nata il 23 marzo 1976 punti 41,000 su punti 100

51) Sedmach Ingrid nata il 9 marzo 1971 punti 40,950 su punti 100

52) Lisotto Laura nata il 7 giugno 1970 punti 40,930 su punti 100

53) Corsano Massimiliano nato il 5 gennaio 1975 punti 40,600 su punti 100

54) Maglie Cosimo nato il 27 settembre 1975 punti 40,410 su punti 100

55) Di Fatta Castrenze nato il 19 novembre 1975 punti 40,300 su punti 100

56) Zago Cristian nato il 19 ottobre 1974 punti 39,690 su punti 100

57) D'alleva Vincenzo nato il 5 aprile 1971 punti 39,690 su punti 100

58) Bordignon Viviana nata il 2 aprile 1974 punti 39,670 su punti 100

59) Conte Pandolfo Annalia nata il 17 ottobre 1965 punti 39,590 su punti 100

60) Cadez Elena nata il 19 settembre 1975 punti 39,310 su punti 100

61) Rosa Uliana Gian Luca nato il 5 luglio 1970 punti 39,230 su punti 100

62) De Tommaso Rosilda nata il 22 giugno 1973 punti 39,210 su punti 100

63) Foltran Giorgio nato il 16 giugno 1969 punti 39,210 su punti 100

64) Ferro Nicola Fabrizio nato il 10 luglio 1975 punti 39,070 su punti 100

65) Bortolussi Samantha nata il 10 novembre 1974 punti 39,000 su punti 100

66) Giaimo Antonio nato il 21 marzo 1968 punti 38,940 su punti 100

67) Ritosa Dina nata il 24 agosto 1967 punti 38,790 su punti 100

68) Farinella Margherita Sonia nata il 26 gennaio 1972 punti 38,360 su punti 100

69) Meneguzzi Enrica nata il 6 agosto 1969 punti 38,210 su punti 100

70) Cilia Salvatore nato il 3 settembre 1968 punti 38,050 su punti 100

71) Cesco Antonella nata il 14 giugno 1975 punti 38,030 su punti 100

72) Infanti Sara nata il 9 aprile 1974 punti 37,960 su punti 100

73) Pin Stefania nata il 19 febbraio 1975 punti 37,800 su punti 100

74) Frizzi Tiziana nata il 29 agosto 1971 punti 37,780 su punti 100

75) Vicenzini Dario nato l'11 marzo 1964 punti 37,690 su punti 100

76) Mazzetti Isabella nata il 16 ottobre 1961 punti 37,560 su punti 100

77) Da Ros Cristina nata il 13 luglio 1971 punti 37,460 su punti 100

78) Brandolin Valentina nata il 26 aprile 1973 punti 37,410 su punti 100

79) Cepparo Monica nata il 23 dicembre 1972 punti 37,400 su punti 100

80) Rollo Romina nata il 24 maggio 1974 punti 37,300 su punti 100

81) Maggipinto Raffaele nato il 19 settembre 1964 punti 37,210 su punti 100

82) Radesich Geni nata il 12 novembre 1974 punti 37,210 su punti 100

83) Canciani Silvia nata il 6 luglio 1973 punti 37,110 su punti 100

84) d'Apolito Antonio nato l'1 febbraio 1970 punti 37,050 su punti 100

85) Ambrosio Milena nata il 2 dicembre 1975 punti 37,010 su punti 100

86) De Colle Corinne nata il 12 agosto 1963 punti 36,650 su punti 100

87) Lulli Marco nato il 31 marzo 1973 punti 36,630 su punti 100

88) Mion Sonia nata il 4 marzo 1975 punti 36,600 su punti 100

89) Del Fabbro Maria Cristina nata il 19 settembre 1966 punti 36,470 su punti 100

90) Palena Maria Luigia nata il 5 agosto 1973 punti 36,430 su punti 100

91) Di Vita Rosaria nata il 12 febbraio 1963 punti 36,200 su punti 100

92) Prizzon Fabio nato il 16 luglio 1973 punti 35,700 su punti 100

93) Pastore Davide nato il 3 marzo 1970 punti 35,670 su punti 100

94) Lago Paola Elena nata il 15 febbraio 1974 punti 35,610 su punti 100

95) Campo Anna nata il 24 febbraio 1964 punti 35,100 su punti 100

96) Clemente Cinzia nata il 29 febbraio 1972 punti 35,060 su punti 100

97) Springolo Manuela Sabrina nata il 4 giugno 1972 punti 35,010 su punti 100

98) Gucciardi Davide nato il 10 gennaio 1974 punti 35,000 su punti 100

99) Bonazza Marco nato il 23 agosto 1974 punti 34,920 su punti 100

100) Perrino Rocco nato il 14 maggio 1970 punti 34,800 su punti 100

101) Todesco Viviana nata l'11 marzo 1974 punti 34,710 su punti 100

102) Rupolo Renata nata il 14 settembre 1975 punti 34,580 su punti 100

103) Papotti Sabrina nata il 7 maggio 1971 punti 34,490 su punti 100

104) Lucchini Alessandro nato il 20 febbraio 1964 punti 34,170 su punti 100

105) Chersicola Tiziana nata il 13 ottobre 1974 punti 34,020 su punti 100

106) Volpe Luisa nata il 3 ottobre 1972 punti 33,920 su punti 100

107) Greco Giuseppe nato il 7 novembre 1969 punti 33,770 su punti 100

108) Meneguzzi Daniela nata il 28 dicembre 1973 punti 33,570 su punti 100

109) Mercuri Valeria nata il 25 giugno 1975 punti 33,550 su punti 100

110) Gagno Alessia nata il 15 aprile 1975 punti 32,800 su punti 100

111) Sollero Ilenia nata il 23 settembre 1976 punti 32,790 su punti 100

112) Silenzio Nunziata nata il 13 giugno 1968 punti 30,260 su punti 100

113) Vilardi Lucia nata il 2 marzo 1974 punti 29,950 su punti 100

114) Granato Giuseppe nato il 15 luglio 1964 punti 29,820 su punti 100

115) Cavalera Elenio nato il 4 settembre 1973 punti 29,050 su punti 100

116) Abate Paola Maria Rita nata il 3 aprile 1968 punti 27,780 su punti 100

d'ordine del DIRETTORE GENERALE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE:
Gian Paolo Benedetti

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti del ruolo sanitario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

3 settembre 1999 - con inizio ore 9,00:

- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di radiodiagnostica - scadenza 20 maggio 1999;
- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di neurochirurgia - scadenza 2 agosto 1999;

con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di urologia - scadenza 1 luglio 1999.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - I piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

Udine, 8 luglio 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»

PALMANOVA (Udine)

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Medico di 1° livello dirigenziale della disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Medico di 1° livello dirigenziale della disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

1) Cominotto Franco Punti 84.265/100
2) Guglielmo Nicola Punti 83.475/100
3) Ussi Donatella Punti 79.755/100
4) Fantasia Roberta Punti 75.500/100
5) Cattinelli Sergio Punti 72.685/100
6) Dell'Erba Umberto Punti 69.470/100
7) Muderevu Alexis Punti 59.685/100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, decorre il termine di efficacia della graduatoria.

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero